



CUN

REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI
ATENEI ITALIANI PER LA
SELEZIONE E/O VALUTAZIONE
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 E
24, CO. 6, L. 30 DICEMBRE 2010,
N.240

PARTE I

(da Università degli Studi di Bari a Università degli Studi di Enna "Kore")

INDICE

Ateneo	Pag.
Bari	3
Basilicata	11
Bergamo	21
Bologna	27
Bolzano	36
Brescia	64
Cagliari	71
Calabria	81
Camerino	89
Campania Vanvitelli	99
Cassino	109
Catania	117
Catanzaro	126
Cattaneo	135
Cattolica del Sacro Cuore	139
D'Annunzio Chieti-Pescara	153
Enna Kore	162



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Bari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n.352

- VISTA la Legge 09.05.1989, n.168;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare gli artt. 18 e 24;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art.18 e 24 della stessa Legge 240 del 2010, adottato con D.R. n. 6226 del 18.12.2012 e riformulato con D.R.n.3000 del 29.07.2014 e con D.R. 2468 del 06.07.2015;
RITENUTO necessario revisionare quest'ultimo Regolamento alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università, assunte rispettivamente in data 24.01.2017 e del 26.01.2017, con cui è stata approvata la proposta di modifica al succitato testo regolamentare predisposta dalla *Commissione per l'adeguamento normativo*;

DECRETA

Per quanto in premessa il "*Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240*", di cui al DR n. 6226 del 18.12.2012, come modificato con D.R.n.3000 del 29.07.2014 e con D.R. 2468 del 06.07.2015, è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 06.02.2017

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240

ART. 1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico, disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240 del 2010 e s.m.i.

ART. 2

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con il documento di programmazione integrata e con le proposte di copertura di posti tramite chiamata di professori di prima e seconda fascia ivi rappresentate, ciascun Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, formula richiesta di istituzione dei relativi nuovi posti in organico con contestuale individuazione dei settori concorsuali e/o scientifico disciplinari dei medesimi. Con delibera, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia, *decide* sulle modalità con cui procedere alla chiamata, e segnatamente se:
 - a) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
 - b) per chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 della Legge n. 240/2010;
 - c) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura valutativa di professori di ruolo di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010;
 - d) per chiamata di soggetti secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dalla legge n. 1/2009 e integrato dall'art. 29 c. 7, della legge 240/2010.
2. La delibera di cui al comma 1 dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi previsti dalla vigente normativa nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene proposta la chiamata.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'indicazione:
 - a) della fascia per la quale viene proposta la chiamata;
 - b) della sede di servizio;
 - c) del settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) dell'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - f) degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione di cui al precedente comma 2, ivi compresa, laddove prevista, l'attività clinica e assistenziale;
 - g) del trattamento economico proposto ai sensi della normativa vigente, (art. 8 della Legge n. 240/2010) nonché le modalità di copertura finanziaria; nel caso la copertura finanziaria sia a totale carico di altri soggetti pubblici e/o di soggetti privati, la delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere accompagnata da una proposta di convenzione stipulata ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della Legge 240 del 2010 e s.m.i.;
 - h) delle modalità di chiamata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 e nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo;
 - i) dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dieci;
 - l) dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

– TITOLO I –
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 2, comma1, lett. a)

Art. 3
PROCEDURE DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e il relativo Avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti e la relativa fascia;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - e) l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) le modalità di presentazione delle domande mediante procedure telematiche e il relativo termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dieci;
 - k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
 - n) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa.

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della normativa vigente per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 e per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dalla normativa vigente.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al precedente art. 2, comma 1, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE

1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal

Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

- 1.bis La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell'Ateneo. I componenti devono appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.).
La sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale interessato, verificando, all'atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre nell'ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell'aspirante commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l'A.S.N..
Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell'area disciplinare e un'adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della propria programmazione, il Dipartimento intenda proporre la chiamata di posti di Professore sia di I sia di II fascia nel medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, può nominare una Commissione unica che svolga le procedure per entrambe le fasce.
4. Il decreto di nomina della Commissione viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web d'Ateneo.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.
6. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese (e i relativi oneri sono a carico dei fondi del Dipartimento richiedente la chiamata).
7. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario, determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura. La Commissione si avvale per l'espletamento della procedura di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine, non superiore a 60 giorni, per la conclusione dei lavori.

Art. 6

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

1. La Commissione:
 - a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
 - b) formula motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, secondo i criteri generali già previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti

dalla normativa vigente e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum; dei titoli dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in relazione all'originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all'interno della comunità scientifica, al rigore metodologico espresso, alla coerenza con il settore concorsuale o all'eventuale settore scientifico-disciplinare previsto dal bando, nonché alla continuità temporale; del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; dell'attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell'Università degli Studi di Bari e nelle altre Università italiane o estere; di ulteriori attività quali: l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatori a convegni nazionali e internazionali; coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, esperienze internazionali; attività istituzionali, organizzative, di servizio all'Ateneo e di terza missione.

c) accerta l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

La Commissione può richiedere ai candidati lo svolgimento di una prova didattica.

2. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato più qualificato per la chiamata o, nel caso di più posti messi a concorso, i candidati maggiormente qualificati per la chiamata.
3. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Il decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel caso di palesi irregolarità o di vizi di forma, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Il Rettore può avvalersi di una Commissione istruttoria per l'accertamento della regolarità formale degli atti di cui al comma precedente.

Art. 7

CHIAMATA

1. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento non adotti, nel termine sopra indicato, alcuna delibera, non potrà avanzare proposta di chiamata nei due anni successivi per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. A seguito di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana il provvedimento di nomina.
4. In caso di rinuncia o decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

- TITOLO II -

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA

ex art.2, comma 1, lett. b, c

Art. 8

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

DI CUI ALL'ART. 2, comma 1, lett. b

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, c.3 lettera b) della Legge n.240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di seconda fascia, sono valutati nel terzo anno di contratto ai fini della chiamata nel ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art. 2, lettera b) del presente regolamento.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia. La

delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, è effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al Rettore, per l'approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza del contratto si procederà alla chiamata del titolare con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e successivamente con decreto del Rettore si procederà alla nomina in ruolo.

Art. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 2, comma 1, lett.c

1. Alla procedura di chiamata di cui all'art. 2 lett. c del presente Regolamento possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia o i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
2. Per la pubblicazione del bando, la nomina della Commissione, i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure e la chiamata del candidato più qualificato, si applicano, salvo quanto diversamente disposto al comma 3 del presente articolo, le norme di cui agli articoli 3,4,5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. a) Il termine di presentazione delle domande è di 15 giorni. E' facoltà del Dipartimento che propone la chiamata individuare ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica, ove prevista assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
b) Il termine perentorio per la riacquisizione dei commissari è di 5 giorni dalla pubblicazione della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
c) La commissione deve concludere i lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la riacquisizione di cui al comma precedente. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 15 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo tempo, non superiore a 20 giorni per la conclusione dei lavori.

Art. 10

INCOMPATIBILITA E OBBLIGHI DI DIMISSIONI

Per le deliberazioni concernenti le proposte di bandi relativi alla istituzione dei nuovi posti in organico richiamate al precedente art. 2, il diritto di voto non può essere esercitato dai titolari di abilitazione limitatamente alla istituzione dei posti relativi alla fascia per la quale l'abilitazione è stata conseguita.

Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già designato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il Direttore a convocare, senza indugio, l'organo per la designazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 c. 4 della legge 240/2010, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n.210/1998.

2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all'art. 18 della predetta legge n. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) della medesima legge e s.m.i.

Art. 12

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Università degli studi della Basilicata



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione della legge 240/2010

*Emanato con D.R. n. 22 del 27 gennaio 2012,
modificato con D.R. n. 451 del 4 dicembre 2012, con D.R. n. 130 del 1° aprile
2014 e con D.R. n. 548 del 15 dicembre 2014.*

Titolo I

Ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Articolo 2 - Attivazione del procedimento di chiamata

1. Ciascuna struttura primaria, nel rispetto e nei limiti della programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale, approvata dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme stabilite dallo Statuto di autonomia, avanza al Rettore richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di prima e di seconda fascia.
2. La richiesta di avvio del procedimento di chiamata deve essere approvata dal Consiglio della struttura primaria con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la copertura di posti di professore di seconda fascia.
3. Nella richiesta di avvio del procedimento di chiamata dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni da cui è scaturita la scelta:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b) chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.
4. Nella richiesta di avvio del procedimento di chiamata devono essere indicati gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari dalla struttura primaria per il posto di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

cui viene chiesta la copertura, nonché, relativamente alle modalità di copertura di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, gli standard qualitativi previsti dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010.

5. La richiesta di avvio del procedimento di chiamata deve contenere:
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - la sede di servizio;
 - il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al precedente comma 4;
 - le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

Per le procedure selettive di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, il Consiglio della struttura primaria può prevedere:

- un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo II

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010

Articolo 3 – Procedura selettiva

- La procedura selettiva di cui al presente Titolo è indetta con apposito bando emanato con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico. Il bando deve essere pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito dell'Ateneo, nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- Il bando deve contenere:
 - il numero dei posti di professore da coprire;
 - la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - la struttura primaria presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - la sede di servizio;
 - il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;



- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, se previsto;
- m) gli opportuni richiami al codice etico;
- n) il termine e le modalità di presentazione delle domande, di norma, non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, a decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero non inferiore a quindici giorni in casi motivati.

Articolo 4 - Candidati ammissibili alla procedura selettiva

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento di chiamata, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità;
- c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando di selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto ministeriale.

Articolo 5 – Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti individuati secondo i commi seguenti.
- 2. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
- 3. Almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni all'Università degli Studi della Basilicata.
- 4. Il consiglio della struttura primaria, che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata, designa uno dei componenti la commissione di valutazione, di comprovato prestigio scientifico e individuato tra i professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale. Il membro designato deve essere già presente nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso non sia presente, deve autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'ANVUR per l'inserimento in tali liste, sulla base della produttività dell'intera carriera.



5. Per la determinazione dei componenti non designati delle Commissioni relative a procedimenti di chiamata sia dei professori associati sia dei professori ordinari, si procede per ciascuna commissione mediante sorteggio in una rosa di nomi proposta, in numero almeno doppio, dal consiglio della struttura primaria. I componenti proposti per il sorteggio devono essere già presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso non siano presenti, devono autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'ANVUR per l'inserimento in tali liste, sulla base della produttività dell'intera carriera. I componenti non devono essere in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata e devono appartenere al settore concorsuale o, in mancanza, al macrosettore concorsuale oggetto del bando.
6. Le procedure di cui al comma 5 individuano, sulla base dell'esito del sorteggio, per ciascuna Commissione di valutazione, i due componenti effettivi e due supplenti. Per questi ultimi il sorteggio individua anche l'ordine in cui essi saranno nominati in caso di indisponibilità dei componenti effettivi sorteggiati. Qualora, a causa dell'indisponibilità di alcuni o di tutti i componenti sorteggiati, risulti impossibile formare la Commissione, la Struttura procede alla designazione dei componenti mancanti.
7. In caso di inerzia da parte della struttura primaria interessata, decorsi 30 giorni dalla scadenza del bando, la designazione e/o le proposte di cui ai precedenti commi possono essere effettuate dal Senato accademico.
8. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
11. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.
12. Dalla data di pubblicazione della composizione della commissione decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale ricasazione dei commissari da parte dei candidati.
13. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, sulla base di una valutazione comparativa effettuata tenendo conto della produzione scientifica; del curriculum, degli impegni istituzionali svolti in ambito universitario e dell'attività didattica svolta dai candidati.
2. La valutazione di cui al precedente comma è effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi previsti dalla struttura primaria, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento e, relativamente alla produzione scientifica, dovranno anche far riferimento ai principali indici scientometrici riconosciuti a livello internazionale.

3. La Commissione esprime su ciascun candidato giudizi individuali e collegiali.
4. La Commissione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina.
5. Il Rettore, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura selettiva. Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
6. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di merito e trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e ne sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma 3, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Articolo 7 - Approvazione degli atti concorsuali

1. Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura selettiva, nel caso in cui riscontri irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche ed integrazioni, non superiore a trenta giorni.
2. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio competente.
3. I giudizi individuali e collegiali e la relazione riassuntiva, di cui ai commi 3 e 6 del precedente articolo, nonché la graduatoria di merito sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
4. La nomina in ruolo del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emanato il bando, è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. Entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito, il Consiglio della struttura primaria propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di procedura che preveda più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei



componenti.

3. Nel caso in cui, entro il termine indicato al comma 1, il Consiglio della struttura primaria non formuli alcuna proposta di chiamata, nei due anni successivi all'approvazione degli atti non potrà richiedere la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per il quale si è svolta la procedura selettiva.
4. Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci alla chiamata, il Consiglio della struttura primaria, nei successivi sessanta giorni, può formulare una nuova proposta di chiamata, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Titolo III

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 (ricercatori a tempo determinato di tipo b)

Articolo 9 – Procedura valutativa

1. La procedura valutativa di cui al presente Titolo è rivolta ai ricercatori a tempo determinato titolari di contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dall'art. 16 della medesima legge e che siano al terzo anno di contratto.
2. Il Rettore, ricevuta la richiesta da parte della struttura primaria – con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia – previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dà avvio al procedimento di chiamata con proprio decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
3. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
4. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo, adottato sulla base dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
5. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 4, si farà riferimento ai criteri generali fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e agli elementi di qualificazione riportati nella richiesta di avvio del procedimento.

Articolo 10 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti individuati secondo i commi seguenti.
2. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.



3. Almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni all'Università degli Studi della Basilicata.
4. Il Consiglio della struttura primaria che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata designa i tre componenti la commissione di valutazione e un supplente, di comprovato prestigio scientifico e individuati tra i professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale. Sia i componenti sia il supplente devono essere già presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso non siano presenti, devono autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'ANVUR per l'inserimento in tali liste, sulla base della produttività dell'intera carriera.
5. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.
9. Dalla data di pubblicazione della composizione della commissione, decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
10. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
11. La Commissione di valutazione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina.
12. Il Rettore, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura valutativa. Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
13. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti.

Articolo 11 - Approvazione degli atti

1. Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura valutativa, nel caso in cui riscontri irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche ed integrazioni, non superiore a venti giorni.
2. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio competente.



3. Gli atti della procedura valutativa e il relativo esito sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Titolo IV

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (professori e ricercatori in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata)

Articolo 12 – Procedura valutativa

1. La procedura valutativa di cui al presente Titolo è rivolta ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dall'art. 16 della legge 240/2010.
2. Il Rettore, ricevuta la richiesta da parte della Struttura primaria, deliberata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, su delibera del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico, dà avvio al procedimento di chiamata con proprio decreto, pubblicato nell'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
3. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo, adottato sulla base dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, si farà riferimento ai criteri generali fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e agli elementi di qualificazione riportati nella richiesta di avvio del procedimento.
5. La Commissione sarà costituita e opererà in conformità alle disposizioni riportate nell'art. 10, commi 1 – 12, del presente regolamento.
6. Al termine dei lavori, la Commissione indica il nome del candidato, o dei candidati nel caso di più posti messi a bando, maggiormente qualificato/i per la chiamata, e trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
7. In caso di esito positivo della valutazione, il professore associato e il ricercatore a tempo indeterminato sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo di professore di prima fascia e di seconda fascia.
8. Ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della legge 240/2010, la procedura valutativa di cui al presente Titolo trova applicazione sino al 31 dicembre 2017. A tal fine, potranno essere utilizzate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.



9. A decorrere dall'anno 2018, potranno essere utilizzate le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

Titolo V

Chiamata diretta o per chiara fama

Articolo 13 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. Per la chiamata diretta o per chiara fama si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificata dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.

Titolo VI

Norme comuni e transitorie

Articolo 14 – Norme comuni

1. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia disciplinati dal presente regolamento, non possono partecipare coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura primaria che richiede la copertura del posto o alla struttura primaria che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 15 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.



Università degli studi di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con DR Rep. n. 505/2012, prot. n. 21764/I/3 del 6.11.2012
Modificato con DR Rep. n. 706/2014, prot. n. 38531/I/3 del 15.12.2014

TITOLO I – Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell'Università degli studi di Bergamo, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Con cadenza annuale, ed in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, si provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del fabbisogno annuale e triennale di personale docente.
2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo in via preventiva il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta complessiva di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere anche a carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 3 - Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, propone la copertura di posti di prima e seconda fascia, in relazione alle attività didattico-scientifiche.
2. Nella proposta il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 4 - Richiesta della struttura competente

1. La delibera del Dipartimento di attivazione della procedura di chiamata, debitamente motivata, deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura;



- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- h) la sede di servizio.

2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

3. Prima dell'approvazione della delibera deve essere acquisito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati dalla copertura del posto connessa alla procedura di chiamata.

4. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 5 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia e quanto previsto al precedente art. 2.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università provvede a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della Legge n.240/2010.

TITOLO II – Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

Art. 6 – Procedura selettiva

1. La procedura di selezione per la chiamata è svolta dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione con decreto rettorale, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- g) la sede di servizio;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010;
- k) l'eventuale indicazione della/e lingua/e straniera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;



- l) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- m) i diritti e i doveri del professore;
- n) l'indicazione dei criteri generali ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando; i lavori pubblicati dopo l'1.1.1990 devono essere prodotti in formato elettronico, salva comprovata impossibilità dichiarata dal candidato, nel qual caso sarà possibile l'inoltro di lavori in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della normativa vigente;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni attestante fatti, stati e qualità personali;
- e) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università degli Studi di Bergamo.

5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web



dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsunzione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore o macrosettore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi, di strumenti telematici.

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

6. Vengono esclusi i docenti impegnati nelle Commissioni di abilitazione ai sensi dell'art 16, comma 3 lettera l), della legge 240/2010.

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura

3. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria di merito ed indica il vincitore o i vincitori, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 11 – Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

5. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.

6. Gli atti oppure la relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 12 – Chiamata del candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



4. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III – Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento provvede alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. La valutazione di cui al precedente comma 1 si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 14 – Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 15 – Chiamata

1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



Università degli studi di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 e 24 DELLA LEGGE 240/2010

(testo coordinato del regolamento emanato con D.R. n. 977/2013, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 180/2014 del 12/03/2014 e dal DR n. 1279 del 08/11/2016)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:

- a) la fascia richiesta,
 - b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
 - 1) nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
 - f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai punti b) c) e d).

3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;

c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:

1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b).

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all' 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la

continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da donne. Per le procedure relative ai posti di seconda fascia, nel caso in cui nel settore concorsuale oggetto della procedura sia in servizio in Ateneo un numero di Professori di prima fascia inferiore a due, la Commissione può essere composta anche da un Professore di seconda fascia.
4. La determinazione del numero dei commissari è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno un componente deve essere esterno all'Università di Bologna, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno triplo rispetto al numero di commissari esterni. 5. I componenti della Commissione interni all'ateneo sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine dello stesso macro-settore concorsuale. I componenti provenienti da altri Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I componenti della Commissione

provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

6. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una delle ultime tre valutazioni della Commissione VRA. In fase transitoria, nelle more che si completino tre cicli di valutazione da parte della Commissione VRA, dovranno essere collocati nei tre decili superiori in almeno una delle tre più recenti graduatorie di Ateneo dell'indicatore di produttività scientifica curato dall'organo di valutazione della ricerca di Ateneo, o essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una valutazione della Commissione VRA. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

7. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi

segnalati dal Presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di cui all'art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura ;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo

macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l' idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.

2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:

- a) Il numero di posti richiesti;
- b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
- f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.

3. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.

4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 9.



Università degli studi di Bolzano

<p>Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato</p>	<p>Regelung für die Berufung von Professoren auf Planstelle, Stiftungsprofessoren, namhaften Professoren und von Forschern mit befristeten Arbeitsvertrag</p>
--	---

<p>Approvato con delibera del Consiglio dell'Università del 19.04.2013, n. 18</p> <p>Modificato con delibera del Consiglio dell'Università del 20.09.2013, n. 78</p> <p>Modificato con delibera del Consiglio dell'Università del 11.04.2014, n. 29</p> <p>Modificato con delibera del Consiglio dell'Università del 19.09.2014, n. 28</p> <p>Modificato con delibera del Consiglio dell'Università del 06.05.2016, n. xx</p>	<p>Genehmigt mit Beschluss des Universitätsrates Nr. 18 vom 19.04.2013</p> <p>Abgeändert mit Beschluss des Universitätsrates Nr. 78 vom 20.09.2013</p> <p>Abgeändert mit Beschluss des Universitätsrates Nr. 29 vom 11.04.2014</p> <p>Abgeändert mit Beschluss des Universitätsrates Nr. 28 vom 19.09.2014</p> <p>Abgeändert mit Beschluss des Universitätsrates Nr. xx vom 06.05.2016</p>
---	--

INDICE

Titolo I - Norme generali.....	4
Art. 1 Finalità del regolamento.....	4
Art. 2 Canali di reclutamento	4
Art. 3 Programmazione e copertura finanziaria	7
Art. 4 Natura del rapporto di lavoro.....	7
Art. 5 Entrata in vigore del regolamento	7
Titolo II - Attivazione della procedura di chiamata	7
Art. 6 Attivazione della procedura di chiamata per posti di ricercatore <i>junior</i>	7
Art. 7 Attivazione delle procedure selettive aperte	8
Art. 8 Attivazione delle chiamate dirette	8
Art. 9 Attivazione delle procedure valutative interne	8
Art. 10 Attivazione della procedura di chiamata per posti di professore straordinario.....	9
Art. 11 Delibera di proposta d'attivazione delle procedure di chiamata per posti di ricercatore <i>junior</i> , delle procedure selettive aperte, delle chiamate dirette e delle chiamate dei professori straordinari.....	10
Titolo III - Svolgimento della procedura di chiamata.....	11
Capo I - Chiamata di professori di I e II fascia ai sensi della legge 'Gelmini' - Procedura selettiva aperta	11
Art. 12 Bando.....	11
Art. 13 Requisiti per la partecipazione	12
Art. 14 Commissione giudicatrice	13
Art. 15 Svolgimento della procedura.....	13
Art. 16 Conclusione della procedura	14
Art. 17 Proposta di chiamata da parte della Facoltà	14
Capo II - Chiamata ai sensi della legge 'Gelmini' - Procedura valutativa interna	15
Art. 18 Chiamata di ricercatori di ruolo e di professori di II fascia in servizio presso l'Università nel ruolo dei professori di I e II fascia	15
Art. 19 Chiamata di ricercatori a tempo determinato <i>senior</i> in servizio presso l'Università nel ruolo dei professori di II fascia	16
Capo III - Chiamata diretta dall'estero ai sensi della legge 'Bassanini'	17
Art. 20 Finalità	17
Art. 21 Destinatari della chiamata diretta	17
Art. 22 Manifestazione d'interesse.....	17
Capo IV - Chiamata diretta ai sensi della legge 'Moratti'	18
Art. 23 Destinatari della chiamata diretta	18
Art. 24 Manifestazione d'interesse.....	19
Capo V - Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge 'Moratti'.....	19
Art. 25 Destinatari della chiamata diretta per chiara fama	19
Capo VI - Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge 'Moratti'.....	20
Art. 26 Destinatari della chiamata di professori straordinari a tempo determinato e caratteristiche	

INHALT

1. Titel - Allgemeine Bestimmungen.....	4
Art. 1 Zweck der Regelung	4
Art. 2 Aufnahmeverfahren	4
Art. 3 Planung und finanzielle Deckung	7
Art. 4 Natur des Arbeitsverhältnisses.....	7
Art. 5 Inkrafttreten der Regelung.....	7
2. Titel – Einleitung des Berufungsverfahrens....	7
Art. 6 Einleitung des Berufungsverfahrens von „Junior“-Forschern.....	7
Art. 7 Einleitung der offenen Auswahlverfahren... 8	
Art. 8 Einleitung der Direktberufungen	8
Art. 9 Einleitung der internen Bewertungsverfahren	8
Art. 10 Einleitung des Berufungsverfahrens für Stiftungsprofessoren.....	9
Art. 11 Beschluss über den Vorschlag zur Einleitung der Berufungsverfahren von „Junior“-Forschern, der offenen Auswahlverfahren, der Direktberufungen und der Berufungen von Stiftungsprofessuren.....	10
3. Titel – Durchführung des Berufungsverfahrens	11
1. Abschnitt – Berufung von Professoren I. und II. Ebene gemäß „Gelmini“-Gesetz – offenes Auswahlverfahren	11
Art. 12 Ausschreibung.....	11
Art. 13 Erfordernisse für die Teilnahme	12
Art. 14 Bewertungskommission.....	13
Art. 15 Verfahrensablauf	13
Art. 16 Beendigung des Verfahrens.....	14
Art. 17 Berufungsvorschlag der Fakultät	14
2. Abschnitt – Berufung gemäß „Gelmini-Gesetz“ – Internes Bewertungsverfahren	15
Art. 18 Berufung von Forschern auf Planstelle und Professoren II. Ebene, welche an der Universität im Dienst sind, zum Professor I. und II. Ebene .	15
Art. 19 Berufung von „Senior“-Forschern mit einem befristeten Arbeitsvertrag, welche an der Universität im Dienst sind, zum Professor II. Ebene	16
3. Abschnitt – Direktberufung aus dem Ausland gemäß „Bassanini-Gesetz“	17
Art. 20 Zweck	17
Art. 21 Adressaten der Direktberufung	17
Art. 22 Interessensbekundung.....	17
4. Abschnitt – Direktberufung gemäß „Moratti“-Gesetz	18
Art. 23 Adressaten der Direktberufung	18
Art. 24 Interessensbekundung.....	19
5. Abschnitt – Direktberufung namhafter Professoren gemäß „Moratti-Gesetz“	19
Art. 25 Adressaten der Direktberufung namhafter Professoren	19
6. Abschnitt – Berufung von Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag gemäß „Moratti“-Gesetz	38
Art. 26 Adressaten der Berufung von	

dell'incarico.....	20	Stiftungsprofessoren mit einem befristeten	
Art. 27 Bando.....	22	Arbeitsvertrag und Eigenschaften der	
Art. 28 Commissione giudicatrice	22	Beauftragung	20
		Art. 27 Ausschreibung.....	22
		Art. 28 Bewertungskommission.....	22
Titolo IV – Iter per l'approvazione della proposta		4. Titolo – Ablauf für die Genehmigung des	
di chiamata di professori di I e II fascia, di		Berufungs-vorschlag von Professoren I. und II.	
professori di chiara fama, di professori		Ebene, von namhaften Professoren, von	
straordinari e ricercatori <i>senior</i> e <i>junior</i>	23	Stiftungs-professoren und von „Junior“- und	
Art. 29 Approvazione della proposta di chiamata di		„Senior“-Forschern	23
professori di I e II fascia in seguito a procedure		Art. 29 Genehmigung des Berufungsvorschlages	
selettive aperte e procedure valutate interne	23	von Professoren I. und I. Ebene infolge von	
Art. 30 Approvazione della proposta di chiamata di		offenen Auswahlverfahren und internen	
professori di I e II fascia, di professori di chiara		Bewertungsverfahren.....	23
fama e ricercatori <i>senior</i> in seguito a procedure ai		Art. 30 Genehmigung des Berufungsvorschlages	
sensi della legge 'Bassanini' e 'Moratti'	23	von Professoren I. und II. Ebene, von namhaften	
Art. 31 Approvazione della proposta di chiamata di		Professoren und von „Senior“-Forschern infolge	
ricercatori <i>junior</i> in seguito a procedure ai sensi		von Auswahlverfahren gemäß „Bassanini“- und	
della legge 'Bassanini' e 'Moratti'	24	„Moratti“-Gesetz	23
Art. 32 Approvazione della proposta di chiamata di		Art. 31 Genehmigung des Berufungsvorschlages	
professore straordinario a tempo determinato ...	25	von „Junior“-Forschern infolge von	
		Auswahlverfahren gemäß „Bassanini“- und	
Allegato I: Criteri di valutazione per la procedura		„Moratti“-Gesetz.....	24
valutativa interna	26	Art. 32 Genehmigung des Berufungsvorschlages	
		von Stiftungsprofessoren mit einem befristeten	
		Arbeitsvertrag	25
		Anlage I: Bewertungskriterien für die internen	
		Bewertungsverfahren.....	26

Titolo I - Norme generali

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni e nel rispetto del Codice Etico e dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11.03.2005, n. 251), le procedure di chiamata di seguito riportate:

- procedura selettiva aperta;
- procedura valutativa interna;
- chiamata diretta dall'estero ai sensi della legge 'Bassanini';
- chiamata diretta ai sensi della legge 'Moratti';
- chiamata diretta per chiara fama;
- chiamata di professori straordinari a tempo determinato.

Art. 2 Canali di reclutamento

1. La Libera Università di Bolzano (di seguito denominata 'Università') può reclutare professori di I e II fascia a tempo indeterminato, professori straordinari a tempo determinato e ricercatori a tempo determinato tramite procedure di chiamata, ricorrendo ai canali di seguito riportati.

I. Chiamate di professori di I e II fascia ai sensi della legge 'Gelmini' (L. 240/2010, artt. 18 e 24)

Si distinguono la chiamata di professori all'esito di

a) procedura selettiva aperta (L. 240/2010, art. 18, comma 1)

La procedura è rivolta ai:

- candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della fascia superiore;
- candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura selettiva, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;

1. Titel - Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck der Regelung

1. Diese Regelung regelt im Sinne der geltenden Bestimmungen und unter Einhaltung des Ethik-Kodex und der Grundsätze der Europäischen Charta der Forscher (Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft Nr. 251 vom 11.03.2005) folgende Berufungsverfahren:

- offenes Auswahlverfahren
- internes Bewertungsverfahren
- Direktberufung aus dem Ausland gemäß „Bassanini“-Gesetz
- Direktberufung gemäß „Moratti“-Gesetz
- Direktberufung namhafter Professoren
- Berufung von Stiftungsprofessoren mit befristeten Arbeitsvertrag.

Art. 2 Aufnahmeverfahren

1. Die Freie Universität Bozen (nachfolgend „Universität“ bezeichnet) kann Professoren I. und II. Ebene mit unbefristeten Arbeitsvertrag, Stiftungsprofessoren und Forscher mit befristeten Arbeitsvertrag mittels folgender Berufungsverfahren aufnehmen:

I. Berufung von Professoren I. und II. Ebene gemäß „Gelmini“-Gesetz (Gesetz Nr. 240/2010, Artikel 18 und 24)

Es sind folgende Berufungsverfahren vorgesehen:

a) offenes Auswahlverfahren (Gesetz Nr. 240/2010, Art. 18, Absatz 1)

Am Auswahlverfahren dürfen teilnehmen:

- Kandidaten im Besitz der nationalen wissenschaftlichen Eignung gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 für den ausgeschriebenen Wettbewerbsbereich oder für einen der ausgeschriebenen Wettbewerbsbereiche desselben Makrobereiches und für die ausgeschriebene Ebene oder höherwertige Ebene, sofern sie nicht bereits Inhaber von Aufgaben der höherwertigen Ebene sind
- Kandidaten im Besitz der Eignung für die ausgeschriebene Ebene gemäß Gesetz Nr. 210/1998, deren Gültigkeitsdauer beschränkt ist
- Professoren, welche bereits in anderen italienischen Universitäten in der ausgeschriebenen Ebene im Dienst sind

- professori già in servizio presso altri atenei italiani nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura selettiva;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il DM 236/2011;

b) procedura valutativa interna

(L. 240/2010, art. 24, commi 5 e 6)

La procedura è rivolta ai:

- professori di II fascia e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura valutativa (I o II fascia);
- ricercatori a tempo determinato *senior* che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per la fascia di professore associato.

II. Chiamate dirette

Si distinguono le seguenti tipologie di chiamate:

- a) chiamata diretta dall'estero di professori e ricercatori junior e senior ai sensi della legge 'Bassanini' (L. 127/1997, art. 17, comma 125): è una procedura speciale valida per gli atenei di Bolzano, Trento e Aosta.

La procedura è rivolta a studiosi che rivestono presso università straniere qualifiche analoghe;

- b) chiamata diretta di professori e ricercatori junior e senior ai sensi della legge 'Moratti' (L. 230/2005, art. 1, comma 9): è una procedura valida per tutti gli atenei.

La procedura richiede la nulla osta del MIUR, previo parere di una commissione nominata dal CUN (Consiglio universitario nazionale).

La procedura è rivolta a:

- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o d'insegnamento a livello universitario da almeno un triennio e che ricoprono una posizione equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR ne-

- Wissenschaftler, welche im Ausland auf universitärer Ebene eine dauerhafte Forschungs- oder Lehrtätigkeit ausüben und deren Position gemäß den ministeriellen Tabellen laut MD Nr. 236/2011 auf derselben Ebene wie die ausgeschriebene angesiedelt ist.

- b) internes Bewertungsverfahren (Gesetz Nr. 240/2010, Artikel 24 Absätze 5 und 6)

Am Verfahren dürfen teilnehmen:

- Professoren II. Ebene und Forscher auf Planstelle, welche an der Universität im Dienst sind und die nationale wissenschaftliche Eignung für die ausgeschriebene Ebene (I. oder II. Ebene) gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 erworben haben
- „Senior“-Forscher mit befristeten Arbeitsvertrag, welche die nationale wissenschaftliche Eignung als Professor II. Ebene gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 erworben haben.

II. Direktberufungen

Es gibt folgende Arten von Berufungen:

- a) Direktberufung aus dem Ausland von Professoren und „Junior“- und „Senior“-Forschern gemäß „Bassanini“-Gesetz (Gesetz Nr. 127/1997, Art. 17, Absatz 125): es handelt sich um ein Sonderverfahren für die Universitäten von Bozen, Trient und Aosta.

Am Auswahlverfahren können Wissenschaftler teilnehmen, die an ausländischen Universitäten analoge Qualifikationen innehaben.

- b) Direktberufung von Professoren und „Junior“- und „Senior“-Forschern gemäß „Moratti“-Gesetz (Gesetz Nr. 230/2005, Art. 1, Abs. 9): dieses Verfahren können sämtliche Universitäten anwenden.

Dieses Verfahren erfordert die Unbedenklichkeitserklärung des Universitätsministeriums, nach Begutachtung einer vom CUN ernannten Kommission.

Am Verfahren dürfen teilnehmen:

- Wissenschaftler, welche seit mindestens drei Jahren im Ausland auf universitärer Ebene eine dauerhafte Forschungs- oder Lehrtätigkeit ausüben und in ausländischen Universitäten oder Forschungseinrichtungen eine gleichwertige Position innehaben
- Personen, die infolge einer vom Universitätsministerium genehmigten

l'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

- studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR – programmi FIRB denominati 'IDEAS' e 'Futuro in ricerca' – e dall'Unione Europea – programma 'Cooperazione' e programma 'Idee' - (cfr. DM 01.07.2011), sentiti l'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e il CUN;

- c) chiamata diretta di professori di I fascia per chiara fama ai sensi della legge 'Moratti' (L. 230/2005, art. 1, comma 9): è una procedura diretta alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La procedura richiede il nulla osta del MIUR, previo parere di una commissione nominata dal CUN;

- d) chiamata di professori straordinari per al massimo 3 anni rinnovabili per al massimo 3 anni ai sensi della legge 'Moratti' (L. 230/2005, art. 1, comma 12): è una procedura che consente l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario diretta alla realizzazione di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati.

La procedura è rivolta ai professori di ruolo e ricercatori delle Università e ad altri soggetti esterni alla medesima che

- hanno conseguito l'idoneità e/o l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della L. 240/2010 per la fascia dei professori ordinari;

ovvero

- sono in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

Direktberufung im Rahmen des Forschungsprogramms „rientro dei cervelli“ für mindestens drei Jahre an italienischen Universitäten eine Forschungs- und Lehrtätigkeit ausgeübt und wissenschaftliche Ergebnisse erzielt haben, welche für die zu besetzende Stelle angemessen sind

- Wissenschaftler, welche als Gewinner aus hochqualifizierten Forschungsprogrammen hervorgegangen sind, die vom Universitätsministerium – (FIRB-Programme mit den Bezeichnungen „IDEAS“ und „Futuro in ricerca“) - und von der Europäischen Union (Programme „Cooperazione“ und „Idee“ s. MD vom 01.07.2011), finanziert wurden, nach Anhörung von ANVUR (Nationale Agentur für die Bewertung des Universitätssystems und der Forschung) und CUN (Nationaler Universitätsrat)

- c) Direktberufung namhafter Professoren I. Ebene gemäß „Moratti“-Gesetz (Gesetz Nr. 230/2005, Art. 1, Abs. 9): dieses Verfahren bezweckt die Besetzung von Stellen als ordentlicher Professor mittels Direktberufung von namhaften Wissenschaftlern.

Dieses Verfahren erfordert eine Unbedenklichkeitserklärung des Universitätsministeriums, nach Begutachtung durch eine vom CUN ernannten Kommission.

- d) Berufung von Stiftungsprofessoren für höchstens drei Jahre , erneuerbar für höchstens weitere drei Jahre, gemäß

„Moratti“-Gesetz (Gesetz 230/2005, Art. 1, Absatz 12): dieses Verfahren ermöglicht die zeitweilige Besetzung von Stiftungsprofessuren zur Realisierung von spezifischen Forschungsprogrammen aufgrund von Konventionen mit Unternehmen oder Stiftungen oder anderen öffentlichen oder privaten Rechts-subjekten.

Am Auswahlverfahren dürfen Professoren auf Planstelle und Forscher der Universität sowie andere externe Personen teilnehmen, welche

- die Befähigung und/oder nationale wissenschaftliche Eignung als ordentlicher Professor gemäß Gesetz Nr. 240/2010 erworben haben

oder

- hohe wissenschaftliche und berufliche Qualifikationen aufweisen.

Art. 3
Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università attiva procedimenti per la chiamata di professori di I e II fascia, di professori straordinari a tempo determinato e di ricercatori nell'ambito delle disponibilità di bilancio sulla base della programmazione annuale e pluriennale delle attività.
2. Le Facoltà utilizzano, per l'attivazione delle procedure di chiamata, le risorse loro assegnate nell'ambito di quelle destinate allo sviluppo del corpo accademico.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale dei posti finanziati (L. 240/2010, art. 18, comma 3).
4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L. 230/2005 dovranno essere a carico dell'ente finanziatore esterno per almeno il 50%.

Art. 4
Natura del rapporto di lavoro

1. A seguito della chiamata di cui al presente Regolamento, l'Università procede all'assunzione del professore di I o II fascia, del professore straordinario a tempo determinato o del ricercatore e costituisce un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della L. 240/2010.

Art. 5
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Titolo II - Attivazione della procedura di chiamata

Art. 6
Attivazione della procedura di chiamata per posti di ricercatore *junior*

1. Il Consiglio di Facoltà delibera la proposta d'attivazione della procedura di chiamata di ricer-

Art. 3
Planung und finanzielle Deckung

1. Die Universität leitet im Rahmen der finanziellen Verfügbarkeit und aufgrund des jährlichen und mehrjährigen Tätigkeitsprogrammes die Berufungsverfahren von Professoren I. und II. Ebene, von Stiftungsprofessoren und von Forschern ein.
2. Die Fakultäten setzen für die Einleitung der Berufungsverfahren die ihnen im Rahmen der Entwicklung des Lehrkörpers zugewiesenen Mittel ein.
3. Die Kosten für die Berufung der Professoren können zur Gänze von anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen übernommen werden. Dies geschieht nach Abschluss von entsprechenden Konventionen, mit welchen die Kosten der Stellen für mindestens 15 Jahre finanziert werden.
4. Die Kosten für die Berufung von Stiftungsprofessoren mit befristetem Arbeitsvertrag gemäß Art. 1 Absatz 12 des Gesetzes Nr. 230/2005 müssen zu mindestens 50 % von der externen Finanzierungskörperschaft übernommen werden.

Art. 4
Natur des Arbeitsverhältnisses

1. Nach der Berufung gemäß dieser Regelung stellt die Universität den Professor I. oder II. Ebene, den Stiftungsprofessor und den Forscher ein und begründet ein abhängiges Arbeitsverhältnis gemäß Gesetz Nr. 240/2010.

Art. 5
Inkrafttreten der Regelung

1. Diese Regelung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung an der Anschlagtafel der Universität in Kraft.

2. Titel – Einleitung des Berufungsverfahrens

Art. 6
Einleitung des Berufungsverfahrens von „Junior“-Forschern

1. Der Fakultätsrat entscheidet über den Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens

icatori *junior* a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Università propone, sentito il Rettore, l'attivazione della procedura di chiamata di ricercatori *junior*.

Il Preside della Facoltà ovvero il Direttore del Centro di competenza d'afferenza del ricercatore *junior* si esprime sulla proposta d'attivazione della procedura di chiamata.

Art. 7

Attivazione delle procedure selettive aperte

1. Il Consiglio di Facoltà delibera la proposta d'attivazione delle procedure selettive aperte a maggioranza assoluta dei:

- professori di I fascia per posti di professori di I fascia;
- professori di I e II fascia per posti di professori di II fascia;
- professori I e II fascia e dei ricercatori per posti di ricercatori *senior*.

2. Il Consiglio dell'Università approva la proposta d'attivazione della procedura di chiamata.

Art. 8

Attivazione delle chiamate dirette

1. La proposta d'attivazione della procedura per la chiamata diretta di professori e ricercatori *senior* è assunta alternativamente:

- a) dal Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta: dei professori di I fascia per posti di professori di I fascia; dei professori di I e II fascia per posti di professori di II fascia; dei professori di I e II fascia e dei ricercatori per posti di ricercatori *senior*;
- b) dal Presidente del Consiglio dell'Università, sentito il Rettore. Il Preside della Facoltà ovvero il Direttore del Centro di competenza d'afferenza del professore / ricercatore *senior* si esprime sulla proposta d'attivazione della procedura.

Art. 9

Attivazione delle procedure valutative interne

1. Negli accordi sugli obiettivi da raggiungere stipulati dal Rettore con i Presidi di Facoltà di cui all'articolo 9 comma 2 lettera l) dello Statuto, che

von „Junior“-Forschern mit absoluter Mehrheit der Professoren I. und II. Ebene und der Forscher.

2. Der Präsident des Universitätsrates schlägt nach Anhörung des Rektors die Einleitung des Berufungsverfahrens von „Junior“-Forschern vor.

Der Dekan der zugehörigen Fakultät bzw. der Leiter des zugehörigen Kompetenzzentrums des „Junior“-Forschers begutachtet den Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens.

Art. 7

Einleitung der offenen Auswahlverfahren

1. Der Fakultätsrat beschließt über den Vorschlag zur Einleitung der offenen Auswahlverfahren mit absoluter Mehrheit der

- Professoren I. Ebene für Stellen von Professoren I. Ebene
- Professoren I. und II. Ebene für Stellen von Professoren II. Ebene
- Professoren I. und II. Ebene und Forscher für Stellen als „Senior“-Forscher.

3. Der Universitätsrat genehmigt den Vorschlag für die Einleitung des Berufungsverfahrens.

Art. 8

Einleitung der Direktberufungen

1. Die Einleitung der Direktberufung von Professoren und „Senior“-Forschern wird von einem der folgenden Gremien vorgeschlagen:

- a) dem Fakultätsrat mit absoluter Mehrheit: der Professoren I. Ebene für Stellen von Professoren I. Ebene; der Professoren I. und II. Ebene für Stellen von Professoren II. Ebene; der Professoren I. und II. Ebene und der Forscher für Stellen von „Senior“-Forschern
- b) dem Präsidenten des Universitätsrates nach Anhörung des Rektors. Der Dekan der zugehörigen Fakultät bzw. der Leiter des zugehörigen Kompetenzzentrums des Professors/„Senior“-Forschers begutachtet den Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens.

Art. 9

Einleitung der internen Bewertungsverfahren

1. Die Grundlage für die Einleitung der internen Bewertungsverfahren bilden die Zielvereinbarungen zwischen dem Rektor und den Dekanen

costituiscono la base per l'attivazione delle procedure valutative interne, verranno definiti il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientifico-disciplinari. In questa sede verrà posta particolare attenzione alla rilevanza strategica del settore scientifico-disciplinare da promuovere con riferimento all'osservanza dei requisiti di docenza, al relativo carico didattico da coprire e alla rilevanza per lo sviluppo dei temi di ricerca delle Facoltà.

2. Il Rettore, d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Università, propone al Consiglio dell'Università l'attivazione della procedura valutativa interna.

3. Il Consiglio dell'Università approva la proposta d'attivazione della procedura valutativa interna.

Art. 10

Attivazione della procedura di chiamata per posti di professore straordinario

1. La proposta d'attivazione della procedura per la chiamata di professori straordinari è assunta alternativamente:

- a) dal Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia;
- b) dall'organo deliberante dei Centri di competenza, a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti;
- d) dal Presidente del Consiglio dell'Università, sentito il Rettore.

2. Qualora la proposta d'attivazione della procedura sia assunta dall'organo di cui alla lettera c) del succitato comma 1, la Facoltà/il Centro di competenza d'afferenza del professore straordinario è tenuta a rilasciare un parere motivato.

Qualora la proposta d'attivazione della procedura sia assunta dall'organo di cui alla lettera d) del succitato comma 1, il Preside della Facoltà ovvero il Direttore del Centro di competenza d'afferenza del professore straordinario si esprime sulla proposta d'attivazione della procedura.

3. Il Consiglio dell'Università approva la proposta d'attivazione della procedura di chiamata, valutando, in particolare modo, la regolarità dell'impegno finanziario assunto dal soggetto finanziatore, anche con eventuali garanzie fideiussorie.

gemäß Art. 9, Abs. 2, Bst. I) des Statuts, welche die Anzahl der Beförderungen und die jeweiligen wissenschaftlich-disziplinären Bereiche festlegen. Berücksichtigt werden dabei insbesondere die strategische Relevanz des zu befördernden wissenschaftlich-disziplinären Bereiches im Hinblick auf die damit zusammenhängende Erfüllung der Lehrerfordernisse (*'requisiti di docenza'*), das damit abzudeckende Lehrdeputat sowie die Relevanz für die Entwicklung der Forschungsschwerpunkte der Fakultät.

2. Der Rektor schlägt in Abstimmung mit dem Präsidenten des Universitätsrates dem Universitätsrat die Einleitung des internen Berufungsverfahrens vor.

3. Der Universitätsrat genehmigt den Vorschlag für die Einleitung des internen Berufungsverfahrens.

Art. 10

Einleitung des Berufungsverfahrens für Stiftungsprofessoren

1. Die Einleitung des Berufungsverfahrens wird von einem der folgenden Gremien vorgeschlagen:

- a) dem Fakultätsrat mit absoluter Mehrheit der Professoren I. Ebene
- b) dem beschlussfassenden Gremium der Kompetenzzentren mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder
- c) dem Senat mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder
- d) dem Präsidenten des Universitätsrates nach Anhörung des Rektors.

2. Sollte die Einleitung des Berufungsverfahrens von dem Gremium gemäß dem Buchstabe c) des oben genannten Absatzes 1 vorgeschlagen werden, dann erteilt die Fakultät/das Kompetenzzentrum, welcher/welchem die Stelle angehört, ein begründetes Gutachten.

Sollte die Einleitung des Berufungsverfahrens von dem Gremium gemäß dem Buchstabe d) des oben genannten Absatzes 1 vorgeschlagen werden, muss der Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens vom Dekan der zugehörigen Fakultät bzw. Leiter des zugehörigen Kompetenzzentrums des Stiftungsprofessors begutachtet werden.

3. Der Universitätsrat genehmigt den Vorschlag für die Einleitung des Berufungsverfahrens, indem insbesondere die Ordnungsmäßigkeit der Übernahme der finanziellen Verpflichtungen durch die Finanzierungskörperschaft, auch mit eventuellen Bürgschaften, bewertet wird.

Art. 11

Delibera di proposta d'attivazione delle procedure di chiamata per posti di ricercatore *junior*, delle procedure selettive aperte, delle chiamate dirette e delle chiamate dei professori straordinari

1. La delibera/il decreto del Presidente di proposta d'attivazione delle procedure di chiamata di cui agli articoli 6, 7, 8 e -10 del presente regolamento deve specificare:
 - a) il canale di reclutamento utilizzato e le motivazioni relative alla scelta;
 - b) *solo per le procedure per la chiamata di professori e ricercatori ai sensi della L. 'Bassanini' e della legge 'Moratti'*: se la chiamata è effettuata con o senza manifestazione d'interesse (cfr. articolo 22);
 - c) la qualifica alla quale si riferisce la procedura (professori di I o II fascia, professore straordinario o ricercatore *junior* o *senior*);
 - d) *solo per le procedure per la chiamata di professori straordinari*:
 - la specificazione dell'elevata qualificazione scientifica e professionale, con l'indicazione degli elementi caratterizzanti la medesima; le modalità per la valutazione comparativa dei candidati: per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazioni ed esame(i);
 - e) l'osservanza dei requisiti di docenza, ai sensi della normativa vigente;
 - f) la copertura finanziaria della posizione; *per le chiamate di professore straordinario a tempo determinato*: gli estremi della convenzione di finanziamento munita di una motivazione dettagliata sulla regolarità dell'impegno finanziario assunto dall'ente finanziatore in relazione alla copertura finanziaria della posizione;
 - g) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - h) le specifiche funzioni che il professore o ricercatore dovrà svolgere e la tipologia d'impegno scientifico e didattico;
 - i) la sede di servizio;
 - j) la comprovata conoscenza di due delle lingue ufficiali d'insegnamento dell'Università oppure il colloquio volto all'accertamento delle conoscenze linguistiche (indicazione non necessaria se il posto deliberato riguarda un 'RTD *junior*-ricerca' finanziato esclusivamente con fondi terzi);
 - k) *solo per le procedure selettive aperte ai sensi della L. 'Gelmini'*: l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici.

Art. 11

Beschluss über den Vorschlag zur Einleitung der Berufungsverfahren von „Junior“-Forschern, der offenen Auswahlverfahren, der Direktberufungen und der Berufungen von Stiftungsprofessuren

1. Der Beschluss/das Dekret des Präsidenten, mit dem die Berufungsverfahren gemäß den Artikeln 6, 7, 8 und 10 dieser Regelung vorgeschlagen werden, beinhaltet:
 - a) das einzuleitende Berufungsverfahren und die Begründung für dessen Wahl
 - b) *nur für die Berufungsverfahren von Professoren und Forschern gemäß „Bassanini“- und „Moratti“-Gesetz*: die Angabe ob die Berufung mit oder ohne Interessensbekundung erfolgt (siehe Artikel 22)
 - c) die Qualifikation auf welche sich das Verfahren bezieht (Professoren I. oder II. Ebene, Stiftungsprofessoren oder „Junior“- oder „Senior“-Forscher)
 - d) *nur für die Berufung von Stiftungsprofessoren*: die genaue Erläuterung der hohen wissenschaftlichen und beruflichen Qualifikationen mit Angabe ihrer charakteristischen Eigenschaften; die Modalitäten für die vergleichende Bewertung der Bewerber (nach Titeln und Publikationen oder nach Titeln, Publikationen und einer oder mehrerer Prüfungen)
 - e) die Einhaltung der Lehrerfordernisse („*requisiti di docenza*“) gemäß den geltenden Bestimmungen
 - f) die finanzielle Deckung der Stelle; *für die Berufungen von Stiftungsprofessoren mit befristeten Arbeitsvertrag*: die Angaben zum Finanzabkommen mit einer genauen Begründung über die Ordnungsmäßigkeit der von der Finanzierungskörperschaft übernommenen finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf die finanzielle Deckung der Stelle, auch mit eventuellen Bürgschaften
 - g) der Wettbewerbsbereich und die eventuelle Angabe eines oder mehrerer wissenschaftlich-disziplinärer Bereiche
 - h) die spezifischen Aufgaben des Professors oder Forschers und die Art der wissenschaftlichen und didaktischen Verpflichtung
 - i) der Dienstsitz
 - j) die nachgewiesene Kenntnis von zwei der offiziellen Unterrichtssprachen der Universität oder ein Kolloquium zur Feststellung der Sprachkenntnisse (diese Angabe ist nicht erforderlich falls die Stelle eines „Junior“-Forschers Forschung“ ausgeschrieben wird, welche gänzlich aus Drittmitteln finanziert wird⁴⁶)
 - k) *nur für die offenen Auswahlverfahren gemäß*

„Gelmini-Gesetz“: die eventuelle Höchstanzahl an Publikationen, welche jeder Kandidat für die Bewertung einreichen kann, die sich aber auf mindestens zwölf belaufen muss, kann je nach Ebene und disziplinärem Bereich auch unterschiedlich sein.

Titolo III - Svolgimento della procedura di chiamata

Capo I - Chiamata di professori di I e II fascia ai sensi della legge 'Gelmini' - Procedura selettiva aperta

Art. 12 Bando

1. Dopo l'approvazione della proposta d'attivazione del procedimento di chiamata da parte del Consiglio dell'Università di cui all'art. 7 del presente regolamento, il Rettore emana il bando.
2. Il bando è pubblicato sul portale dell'Università e ne è data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed, eventualmente, tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
3. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
4. Il bando specifica:
 - a) il numero dei posti messi a bando e la relativa fascia (I o II);
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la Facoltà d'incardinamento;
 - d) la sede di servizio;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia d'impegno scientifico e didattico;
 - f) i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - g) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle candidature, prevedendo, la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - h) la comprovata conoscenza di due delle lingue ufficiali d'insegnamento dell'Università oppure il colloquio volto all'accertamento delle conoscenze linguistiche (indicazione non necessaria se il posto deliberato riguarda un

3. Titel – Durchführung des Berufungsverfahrens

1. Abschnitt – Berufung von Professoren I. und II. Ebene gemäß „Gelmini“-Gesetz – offenes Auswahlverfahren

Art. 12 Ausschreibung

1. Nach der Genehmigung des Vorschlages zur Einleitung des Berufungsverfahrens durch den Universitätsrat gemäß Art. 7 dieser Regelung erlässt der Rektor die Ausschreibung.
2. Die Ausschreibung wird auf den Web-Seiten der Universität, des Ministeriums für Universität und Forschung, der Europäischen Union für die Mobilität der Forscher und gegebenenfalls auf weiteren Web-Seiten und in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.
3. Die Kundmachung der Ausschreibung wird im Gesetzesanzeiger der Republik und im Amtsblatt der Autonomen Region *Trentino-Alto Adige/Südtirol* bekanntgegeben.
4. Die Ausschreibung umfasst:
 - a) die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen und die jeweilige Ebene (I. oder II.)
 - b) den Wettbewerbsbereich und die eventuelle Angabe eines oder mehrerer wissenschaftlich-disziplinärer Bereiche
 - c) die Fakultät, welcher die Stelle angehört
 - d) den Dienstsitz
 - e) die spezifischen Aufgaben des Professors sowie die Art der wissenschaftlichen und didaktischen Verpflichtung
 - f) die Rechte und Pflichten, die entsprechende wirtschaftliche Behandlung und die Sozialfürsorge
 - g) die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Bewerbungen auch auf elektronischem Wege und die nach Möglichkeit elektronische Übermittlung der Titel und Publikationen
 - h) die nachgewiesene Kenntnis von ~~zwei~~ zwei der offiziellen Unterrichtssprachen der Universi-

'RTD *junior-ricerca*' finanziato esclusivamente con fondi terzi);

- i) l'eventuale prova didattica;
- j) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici.

5. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione.

tät oder ein Kolloquium zur Feststellung der Sprachkenntnisse (diese Angabe ist nicht erforderlich falls die Stelle eines „Junior“-Forschers Forschung“ ausgeschrieben wird, welche gänzlich aus Drittmitteln finanziert wird

- i) die eventuelle didaktische Prüfung
- j) die eventuelle Höchstanzahl an Publikationen, welche jeder Kandidat für die Bewertung einreichen kann, die sich aber auf mindestens zwölf belaufen muss, kann je nach Ebene und disziplinärem Bereich auch unterschiedlich sein.

5. Die Einreichfrist der Bewerbungen beträgt mindestens 30 Tage, ab dem Datum der Veröffentlichung.

Art. 13

Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della fascia superiore;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura selettiva, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei italiani nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura selettiva;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il DM 236/2011.
2. Alla procedura non possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede l'attivazione della procedura di selezione ovvero con il Rettore, il Direttore o un Componente il Consiglio dell'Università [L. 240/2010, art. 18, c. 1, lettera b)].

Art. 13

Erfordernisse für die Teilnahme

1. Am Auswahlverfahren dürfen teilnehmen:
 - a) Kandidaten im Besitz der nationalen wissenschaftlichen Eignung gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 für den ausgeschriebenen Wettbewerbsbereich oder für einen der ausgeschriebenen Wettbewerbsbereiche desselben Makro-Bereiches und die ausgeschriebene oder höhere Ebene, sofern sie nicht bereits Inhaber der Aufgaben derselben höheren Ebene sind
 - b) Kandidaten im Besitz der Eignung für die ausgeschriebene Ebene gemäß Gesetz Nr. 210/1998, deren Gültigkeitsdauer beschränkt ist
 - c) Professoren, welche bereits an anderen italienischen Universitäten in der ausgeschriebenen Ebene im Dienst sind
 - d) Wissenschaftler, welche im Ausland auf universitärer Ebene eine dauerhafte Forschungs- oder Lehrtätigkeit ausüben und deren Position gemäß den ministeriellen Tabellen laut MD Nr. 236/2011 auf derselben Ebene wie die ausgeschriebene liegt.
2. Am Berufungsverfahren darf nicht teilnehmen, wer mit einem Professor der Fakultät, welche die Einleitung des Auswahlverfahrens beantragt hat, mit dem Rektor, mit dem Universitätsdirektor oder mit einem Mitglied des Universitätsrates verheiratet oder bis einschließlich zum 4. Grad verwandt oder verschwägert ist.

Art. 14
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà che ha proposto l'attivazione della procedura di chiamata. La Commissione giudicatrice è composta da almeno 3 membri. I membri appartengono al ruolo dei professori di I fascia o a un ruolo equivalente e sono attivi nel macro-settore oggetto della selezione. Almeno uno di essi deve afferire al settore scientifico-disciplinare della posizione bandita.

Nel caso di chiamata di professori straordinari, la Commissione giudicatrice è composta da almeno 5 membri, di cui al massimo 2 sono nominati dall'Ente finanziatore. Tali due membri non devono appartenere al ruolo dei professori di I fascia.

2. La Commissione giudicatrice deve avere una composizione internazionale. La corrispondenza della qualifica straniera alla qualifica italiana di professore di I fascia dei membri provenienti da università straniera è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, seconda parte, possono far parte della Commissione professori che hanno un'esperienza nella didattica e nella ricerca di comprovato riconoscimento internazionale (art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010).

Art. 15
Svolgimento della procedura

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione comparativa delle candidature, con riferimento ai criteri predeterminati dalla medesima, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione:

- a) delle pubblicazioni scientifiche;
- b) del curriculum vitae;
- c) dell'attività didattica (ivi inclusa la prova didattica eventualmente prevista dal bando);
- d) della produzione artistica e del design;
- e) della conoscenza delle lingue richieste nel bando.

2. I giudizi espressi su ciascun candidato possono essere redatti in italiano, tedesco oppure inglese.

3. L'eventuale accertamento della conoscenza delle lingue, nonché l'eventuale prova didattica sono svolte in seduta pubblica.

Art. 14
Bewertungskommission

1. Die Bewertungskommission wird vom Rektor, nach Anhörung des Dekans der Fakultät, welche die Einleitung des Berufungsverfahrens vorgeschlagen hat, ernannt. Die Bewertungskommission setzt sich aus mindestens 3 Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder haben eine Planstelle als Professor I. Ebene oder eine gleichwertige Stelle inne und sind im ausgeschriebenen Makrobereich tätig. Zumindest ein Mitglied muss dem ausgeschriebenen wissenschaftlich-disziplinären Bereich angehören.

Im Falle der Berufung von Stiftungsprofessoren setzt sich die Bewertungskommission aus mindestens 5 Mitgliedern zusammen, wobei höchstens 2 davon vom Finanzgeber ernannt werden. Letztgenannte Mitglieder müssen nicht eine Planstelle als Professor I. Ebene innehaben.

2. Die Bewertungskommission muss international zusammengesetzt sein. Die Übereinstimmung der ausländischen Qualifikation der von den ausländischen Universitäten stammenden Mitglieder mit der inländischen Qualifikation des Professors I. Ebene wird anhand der ministeriellen Tabellen festgestellt.

Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 1, zweiter Abschnitt, dürfen der Bewertungskommission Professoren mit nachweislich international anerkannter didaktischer und wissenschaftlicher Erfahrung angehören (Art. 6, Absätze 7 und 8 des Gesetzes Nr. 240/2010).

Art. 15
Verfahrensablauf

1. Die Bewertungskommission führt, aufgrund der von ihr vorher festgelegten Bewertungskriterien, eine vergleichende Bewertung der Bewerbungen durch, indem über

- a) die wissenschaftlichen Publikationen
- b) das Curriculum Vitae
- c) die didaktische Tätigkeit (einschließlich der eventuell in der Ausschreibung vorgesehenen didaktischen Prüfung)
- d) die künstlerische Produktion und Design
- e) die in der Ausschreibung vorgesehenen Sprachkenntnisse

eine begründete Bewertung abgegeben wird.

2. Die Bewertungen der einzelnen Kandidaten können auf Italienisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen werden.

3. Die eventuelle Feststellung der Sprachkenntnisse sowie die Abhaltung der gegebenenfalls

4. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua una lista prioritaria di candidati comparativamente migliori.

Art. 16 **Conclusioni della procedura**

1. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione giudicatrice e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento.

Art. 17 **Proposta di chiamata da parte della Facoltà**

1. Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della lista prioritaria dei candidati comparativamente migliori redatta dalla Commissione giudicatrice, propone con deliberazione motivata, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati comparativamente migliori, ovvero decide di non procedere alla chiamata.

2. La proposta di chiamata è approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.

3. Qualora il Consiglio di Facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 1 senza assumere alcuna delle deliberazioni ivi previste, l'eventuale chiamata è effettuata dal Consiglio dell'Università.

vorgesehenen didaktischen Prüfung erfolgt in einer öffentlichen Sitzung.

4. Nach Beendigung der Arbeiten erstellt die Bewertungskommission mehrheitlich eine prioritäre Liste der vergleichsweise besten Kandidaten.

Art. 16 **Beendigung des Verfahrens**

1. Die Bewertungskommission beendet ihre Arbeiten innerhalb von drei Monaten ab Ernennungsdekret des Rektors.

2. Der Rektor kann nur einmal und für höchstens zwei Monate die Frist für die Beendigung des Verfahrens aus belegten Gründen, welche vom Präsidenten der Bewertungskommission bekannt gegeben werden, verlängern. Sollte die Frist für den Abschluss der Arbeiten ohne Abgabe der Unterlagen verstreichen, dann veranlasst der Rektor die Auflösung der Bewertungskommission und die Ernennung einer neuen Kommission, welche die vorhergehende ersetzt.

3. Sollte der Rektor Unregelmäßigkeiten im Verfahrensablauf feststellen, dann werden mittels begründeter Maßnahme die Unterlagen der Bewertungskommission zurück gesendet und ihr eine Frist gewährt, um eventuelle Änderungen vorzunehmen.

4. Die Unterlagen des Verfahrens, bestehend aus den Protokollen der Sitzungen, werden innerhalb von 30 Tagen ab ihrer Übermittlung an den Verfahrensverantwortlichen vom Rektor genehmigt.

Art. 17 **Berufungsvorschlag der Fakultät**

1. Innerhalb von 45 Tagen ab Genehmigung der Unterlagen mit Dekret des Rektors schlägt der Fakultätsrat mit begründetem Beschluss, unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission erstellten prioritären Liste der vergleichsweise besten Kandidaten, die Berufung des vergleichsweise besten Kandidaten oder, im Falle von mehreren Stellen, der vergleichsweise besten Kandidaten vor oder entscheidet keine Berufung vorzunehmen.

2. Der Berufungsvorschlag wird mit absoluter Mehrheit der Professoren I. Ebene für die Berufung von Professoren I. Ebene sowie der Professoren I. und II. Ebene für die Berufung von Professoren II. Ebene verabschiedet.

3. Sollte der Fakultätsrat die im Absatz⁵⁰1 angeführte Frist verstreichen lassen, ohne eine darin

vorgesehene Entscheidung zu treffen, dann erfolgt die eventuelle Berufung durch den Universitätsrat.

Capo II - Chiamata ai sensi della legge 'Gelmini' - Procedura valutativa interna

Art. 18

Chiamata di ricercatori di ruolo e di professori di II fascia in servizio presso l'Università nel ruolo dei professori di I e II fascia

1. La tipologia di chiamata di cui al presente articolo è consentita fino al 31.12.2017 (L. 240/2010, art. 24, c. 6). A tal fine, l'Università può utilizzare fino al 50% delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
2. Dopo l'approvazione della proposta d'attivazione della procedura valutativa interna da parte del Consiglio dell'Università di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il Rettore emana, con apposito decreto, il bando. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università e specifica:
 - a) il numero di posti con indicazione della fascia da coprire per ciascuna facoltà;
 - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare;
 - c) la Facoltà d'afferenza;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - e) i requisiti d'ammissione;
 - f) eventuali altre informazioni.
3. Le domande di promozione dei professori e ricercatori, che sono in servizio presso l'Ateneo e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010, sono valutate dal Rettore, sentiti ambedue i Prorettori sulla base dei criteri di valutazione di cui all' allegato I del presente Regolamento. Se ritenuto opportuno, il Rettore si può avvalere del parere del *Mentoring Group* della Facoltà d'afferenza del candidato. Al termine della valutazione delle singole domande, il Rettore, sentiti entrambi i Prorettori, esprime un parere complessivo, che garantisce anche una coerenza a livello d'Ateneo delle proposte di chiamata, e sottopone ai Consigli di Facoltà d'afferenza dei candidati una lista prioritaria di candidati da proporre per la promozione interna.

2. Abschnitt – Berufung gemäß „Gelmini-Gesetz“ – Internes Bewertungsverfahren

Art. 18

Berufung von Forschern auf Planstelle und Professoren II. Ebene, welche an der Universität im Dienst sind, zum Professor I. und II. Ebene

1. Das in diesem Artikel geregelte Aufnahmeverfahren ist bis zum 31.12.2017 vorgesehen (Gesetz Nr. 240/2010, Art. 24, Abs. 6). Für diesen Zweck kann die Universität bis zu 50 % der für die Besetzung von Planstellen verfügbaren Mittel verwenden.
2. Nach der Genehmigung des Vorschlages zur Einleitung des internen Bewertungsverfahrens durch den Universitätsrat gemäß Art. 9 dieser Regelung erlässt der Rektor mit Dekret die Ausschreibung. Die Ausschreibung wird auf den Web-Seiten der Universität veröffentlicht und umfasst:
 - a) die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen der Ebene nach Fakultät
 - b) die Angabe des wissenschaftlich-disziplinären Bereichs
 - c) die zugehörige Fakultät
 - d) die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Bewerbungen
 - e) die Zulassungserfordernisse
 - f) eventuelle andere Angaben.
3. Die Beförderungsanträge der Professoren und Forscher, welche an dieser Universität angestellt sind und die nationale wissenschaftliche Eignung laut Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 inne haben, werden vom Rektor nach Anhörung der Prorektoren auf der Grundlage der Bewertungskriterien gemäß Anlage I dieser Regelung evaluiert. Bei Bedarf kann der Rektor ein Gutachten der *Mentoring Group* der zugehörigen Fakultät des Kandidaten einholen. Nach erfolgter Begutachtung der einzelnen Anträge erstellt der Rektor nach Anhörung der beiden Prorektoren ein Gesamtgutachten, welches auch die Kohärenz der Berufungsvorschläge auf Fakultäts- sowie auf Universitätsebene gewährleistet, und unterbreitet dem Fakultätsrat der zugehörigen Fakultät der Kandidaten einen gereihten Vorschlag derselben.

4. Il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della lista prioritaria di cui al comma 3, propone al Consiglio dell'Università i candidati da promuovere. Eventuali divergenze rispetto alla proposta di promozione redatta dal Rettore va adeguatamente motivata. La proposta di chiamata è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.

5. Il Consiglio dell'Università, presa visione della valutazione effettuata dal Rettore e dei pareri espressi dai Consigli di Facoltà, delibera in merito alle promozioni interne.

Art. 19

Chiamata di ricercatori a tempo determinato *senior* in servizio presso l'Università nel ruolo dei professori di II fascia

1. Il Consiglio di Facoltà della Facoltà d'afferenza del ricercatore a tempo determinato *senior* delibera l'avvio della valutazione del ricercatore *senior* che si trova nel 3. anno di contratto e che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010.

2. Le domande dei ricercatori, che sono in servizio presso l'Ateneo e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010, sono valutate dal Rettore, sentiti ambedue i Prorettori, nel corso del terzo anno di contratto sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato I del presente Regolamento. Se ritenuto opportuno, il Rettore si può avvalere del parere del *Mentoring Group* della Facoltà d'afferenza del candidato. Al termine della valutazione delle singole domande il Rettore, sentiti entrambi i Prorettori, esprime un parere complessivo e sottopone al Consiglio di Facoltà d'afferenza dei candidati la proposta dei candidati da promuovere per la per la posizione di professore associato.

3. Il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della proposta del Rettore di cui al comma 2, propone al Consiglio dell'Università il candidato / i candidati per la posizione di professore associato. Eventuali divergenze rispetto alla proposta di promozione redatta dal Rettore va adeguatamente motivata. La proposta di chiamata è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia.

4. Il Consiglio dell'Università, presa visione della valutazione effettuata dal Rettore e dei pareri e-

4. Der Fakultätsrat schlägt mit begründetem Beschluss dem Universitätsrat, unter Berücksichtigung der im Absatz 3 genannten gereihten Vorschlags, die Beförderungen vor. Eventuelle Abweichungen zwischen dem Beförderungsvorschlag des Fakultätsrates und dem Vorschlag des Rektors müssen angemessen begründet sein. Der Berufungsvorschlag des Fakultätsrates wird mit absoluter Mehrheit der Professoren I. Ebene für die Berufung von Professoren I. Ebene sowie der Professoren I. und II. Ebene für die Berufung von Professoren II. Ebene verabschiedet.

5. Der Universitätsrat beschließt die internen Beförderungen unter Berücksichtigung der Evaluierung des Rektors und der Gutachten der Fakultätsräte.

Art. 19

Berufung von „Senior“-Forschern mit einem befristeten Arbeitsvertrag, welche an der Universität im Dienst sind, zum Professor II. Ebene

1. Der Fakultätsrat beschließt die Einleitung der Bewertung des Forschers mit befristetem Arbeitsvertrag „Senior“, welcher sich im dritten Vertragsjahr befindet und die nationale wissenschaftliche Eignung laut Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 inne hat.

2. Die Anträge der Forscher, welche an dieser Universität angestellt sind und die nationale wissenschaftliche Eignung laut Art. 16 des Gesetzes Nr. 240/2010 inne haben, werden im dritten Vertragsjahr vom Rektor nach Anhörung der beiden Prorektoren auf der Grundlage der Bewertungskriterien gemäß Anlage I dieser Regelung evaluiert. Bei Bedarf kann der Rektor ein Gutachten der *Mentoring Group* der zugehörigen Fakultät des Kandidaten einholen. Nach erfolgter Begutachtung der einzelnen Anträge, erstellt der Rektor nach Anhörung der beiden Prorektoren ein Gesamtgutachten und unterbreitet dem Fakultätsrat der zugehörigen Fakultät der Kandidaten einen Vorschlag der zu berufenden Kandidaten.

3. Der Fakultätsrat schlägt mit begründetem Beschluss dem Universitätsrat, unter Berücksichtigung des im Absatz 2 genannten Vorschlags, die Kandidaten für die II. Ebene vor. Eventuelle Abweichungen zwischen dem Beförderungsvorschlag des Fakultätsrates und dem Vorschlag des Rektors müssen angemessen begründet sein. Der Berufungsvorschlag des Fakultätsrates wird mit absoluter Mehrheit der Professoren I. und II. Ebene verabschiedet.

spresi dai Consigli di Facoltà, delibera in merito alle proposte di professore associato.

4. Der Universitätsrat beschließt die Einstellung des Kandidaten als Professor der II. Ebene unter Berücksichtigung der Evaluierung des Rektors und der Gutachten der Fakultätsräte.

Capo III - Chiamata diretta dall'estero ai sensi della legge 'Bassanini'

3. Abschnitt – Direktberufung aus dem Ausland gemäß „Bassanini-Gesetz“

Art. 20 Finalità

1. L'Università ricorre all'istituto della chiamata diretta ai sensi della legge 'Bassanini' per realizzare i seguenti obiettivi:
 - attrarre studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica dell'Università;
 - aumentare l'internazionalità del corpo docente a garanzia delle esigenze didattiche plurilingui dell'Università.

Art. 20 Zweck

1. Die Universität verfolgt mit der Direktberufung gemäß „Bassanini-Gesetz“ folgende Ziele:
 - Rekrutierung von Wissenschaftlern mit hoher internationaler Reputation für den Ausbau der Forschungs- und Lehrbereiche
 - Erhöhung der Internationalität des Lehrkörpers zur Gewährleistung der mehrsprachigen didaktischen Anforderungen der Universität.

Art. 21 Destinatari della chiamata diretta

1. L'Università può disporre entro il limite del 70% la nomina per chiamata diretta a professore di I e II fascia o a ricercatore a tempo determinato *junior* o *senior* studiosi che ricoprono analoga qualifica presso un'università straniera.

Art. 21 Adressaten der Direktberufung

1. Die Universität kann bis zu 70 % der Professoren I. und II. Ebene oder „Junior“- oder „Senior“-Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag mit Direktberufung ernennen, sofern diese an der ausländischen Universität eine analoge Qualifikation aufweisen.

Art. 22 Manifestazione d'interesse

1. Se prevista dalla proposta d'attivazione della procedura di chiamata, la manifestazione d'interesse specifica:
 - a) il numero dei posti e la relativa fascia (I o II fascia, ricercatore *junior* o *senior*);
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la Facoltà d'incardinamento;
 - d) la sede di servizio;
 - e) le specifiche funzioni che il professore/ricercatore dovrà svolgere e la tipologia d'impegno scientifico e didattico;
 - f) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle manifestazioni d'interesse, prevedendo la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

Art. 22 Interessensbekundung

1. Falls im Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens vorgesehen, ist in der Interessensbekundung Folgendes enthalten:
 - a) die Anzahl der Stellen und die jeweilige Ebene (I. oder II. Ebene, „Junior“ oder „Senior“-Forscher)
 - b) der Wettbewerbsbereich und die eventuelle Angabe eines oder mehrerer wissenschaftlich-disziplinärer Bereiche
 - c) die Fakultät, der die Stelle angehört
 - d) der Dienstsitz
 - e) die spezifischen Aufgaben des Professors/-Forschers und die Art der wissenschaftlichen und didaktischen Verpflichtung
 - f) die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Bewerbungen auch auf elektronischem Wege und die nach Möglichkeit elektronische Übermittlung der Titel und

- g) le competenze linguistiche richieste all'interessato.
2. La manifestazione d'interesse è pubblicata sul portale dell'Università ed eventualmente tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
3. La proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà è adottata a maggioranza assoluta:
- dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia;
 - dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia;
 - dei professori di I e II fascia e dei ricercatori per la chiamata di ricercatori *junior* o *senior*.

- Publikationen
- g) die von der betroffenen Person verlangten Sprachkenntnisse.
2. Die Interessensbekundung wird auf der Web-Seite der Universität und eventuell auf anderen Web-Seiten und in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.
3. Der Berufungsvorschlag des Fakultätsrates wird mit absoluter Mehrheit wie folgt genehmigt:
- von den Professoren I. Ebene für die Berufung von Professoren I. Ebene
 - von den Professoren I. und II. Ebene für die Berufung von Professoren II. Ebene
 - von den Professoren I. und II. Ebene und von den Forschern für die Berufung von „Junior“- oder „Senior“-Forschern.

Capo IV - Chiamata diretta ai sensi della legge 'Moratti'

Art. 23

Destinatari della chiamata diretta

1. L'Università può disporre la nomina per chiamata diretta a professore di I e II fascia o a ricercatore a tempo determinato *junior* o *senior* di:
- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o d'insegnamento a livello universitario da almeno un triennio e che ricoprono una posizione equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR – programmi FIRB denominati 'IDEAS' e 'Futuro in ricerca' – e dall'Unione Europea – programma 'Cooperazione' e programma 'Idee' - (cfr. DM 01.07.2011), sentiti l'ANVUR e il CUN.

4. Abschnitt – Direktberufung gemäß „Moratti“-Gesetz

Art. 23

Adressaten der Direktberufung

1. Die Universität kann folgende Personen zu Professoren I. und II. Ebene oder zu „*Junior*“- oder „*Senior*“-Forscher mit befristeten Arbeitsvertrag mit Direktberufung ernennen:
- a) Wissenschaftler, welche für mindestens drei Jahre dauerhaft im Ausland eine Forschungs- oder Lehrtätigkeit auf universitärer Ebene ausgeübt haben und eine gleichwertige Position an ausländischen Universitäten oder Forschungseinrichtungen innehaben
 - b) wer infolge einer vom Universitätsministerium genehmigten Direktberufung im Rahmen des Programms „Rientro dei cervelli“ für mindestens drei Jahre eine Forschungs- und Lehrtätigkeit an italienischen Universitäten ausgeübt haben und bezüglich der zu besetzenden Stelle angemessene wissenschaftliche Ergebnisse erzielt haben
 - c) Wissenschaftler, welche als Gewinner aus hochqualifizierten Forschungsprogrammen hervorgegangen sind, die vom Universitätsministerium (FIRB-Programme mit den Bezeichnungen „IDEAS“ und „Futuro in ricerca“) und von der Europäischen Union (Programme „Cooperazione“ und „Idee“ – s. MD vom 01.07.2011), finanziert wurden, nach Anhörung des ANVUR (Nationale Agentur für die Bewertung des Universitätssystems und der Forschung) und CUN (Nationaler Universitätsrat).

Art. 24
Manifestazione d'interesse

1. Se prevista dalla proposta d'attivazione della procedura di chiamata, la manifestazione d'interesse specifica:
 - a) il numero dei posti e la relativa fascia (I o II fascia, ricercatore *junior* o *senior*);
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la Facoltà;
 - d) la sede di servizio;
 - e) le specifiche funzioni che il professore/ricercatore dovrà svolgere e la tipologia d'impegno scientifico e didattico;
 - f) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle manifestazioni d'interesse, prevedendo la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - g) le competenze linguistiche richieste all'interessato.
2. La manifestazione d'interesse è pubblicata sul portale dell'Università ed eventualmente tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
3. La proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà è adottata a maggioranza assoluta:
 - dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia;
 - dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia;
 - dei professori di I e II fascia e dei ricercatori per la chiamata di ricercatori *junior* o *senior*.

Capo V - Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge 'Moratti'

Art. 25
Destinatari della chiamata diretta per chiara fama

1. L'Università può disporre la nomina per chiamata diretta a professore di I fascia di studiosi, italiani o stranieri, di chiara fama, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere;
 - b) siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - c) abbiano ricoperto per almeno un triennio in-

Art. 24
Interessensbekundung

1. Falls im Vorschlag zur Einleitung des Berufungsverfahrens vorgesehen, ist in der Interessensbekundung Folgendes enthalten:
 - a) die Anzahl der Stellen und die jeweilige Ebene (I. oder II. Ebene, „Junior“ oder „Senior“-Forscher)
 - b) der Wettbewerbsbereich und die eventuelle Angabe eines oder mehrerer wissenschaftlich-disziplinärer Bereiche
 - c) die Fakultät, der die Stelle angehört
 - d) der Dienstsitz
 - e) die spezifischen Aufgaben des Professors/-Forschers und die Art der wissenschaftlichen und didaktischen Verpflichtung
 - f) die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Bewerbungen auch auf elektronischem Wege und die nach Möglichkeit elektronische Übermittlung der Titel und Publikationen
 - g) die von der betroffenen Person verlangten Sprachkenntnisse.
2. Die Interessensbekundung wird auf der Web-Seite der Universität und eventuell auf anderen Web-Seiten und wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.
3. Der Berufungsvorschlag des Fakultätsrates wird mit absoluter Mehrheit wie folgt genehmigt:
 - von den Professoren I. Ebene für die Berufung von Professoren I. Ebene
 - von den Professoren I. und II. Ebene für die Berufung von Professoren II. Ebene
 - von den Professoren I. und II. Ebene und von den Forschern für die Berufung von „Junior“- oder „Senior“-Forschern.

5. Abschnitt – Direktberufung namhafter Professoren gemäß „Moratti-Gesetz“

Art. 25
Adressaten der Direktberufung namhafter Professoren

1. Die Universität kann italienische oder ausländische Wissenschaftler zu Professoren I. Ebene durch Direktberufung namhafter Professoren ernennen sofern sie eine der folgenden Erfordernisse erfüllen:
 - a) für mindestens 3 Jahre eine analoge Position an ausländischen Universitäten innezuhaben
 - b) hohe wissenschaftliche internationale Aus-

carichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

2. La proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà è adottata a maggioranza assoluta dei due terzi dei professori ordinari e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. La delibera del Consiglio di Facoltà deve fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti e al loro riconoscimento internazionale.

3. La suddetta delibera, unitamente alla documentazione attestante il possesso di uno dei sopra individuati requisiti, è trasmessa al MIUR che, sentito il CUN in ordine alla rilevanza dei contributi scientifici apportati dallo studioso, alla qualificazione dell'istituzione straniera e alla posizione rivestita dall'interessato, con riferimento anche al settore scientifico-disciplinare d'inquadramento, autorizza la chiamata.

4. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina a professore ordinario determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di posizione e di ogni altro elemento di valutazione.

c) zzeichnungen erhalten zu haben
für mindestens 3 Jahre Führungsaufträge an qualifizierten Forschungseinrichtungen hatten.

2. Der Berufungsvorschlag des Fakultätsrates wird mit einer Zweidrittel-Mehrheit der ordentlichen Professoren verabschiedet und beinhaltet einen begründeten Bericht über die wissenschaftliche Qualität und Persönlichkeit des Wissenschaftlers. Der Beschluss des Fakultätsrates nimmt ausdrücklich und detailliert Bezug auf die wissenschaftlichen Beiträge des Wissenschaftlers, auf die erzielten Ergebnisse und ihre internationale Anerkennung.

3. Der oben genannte Beschluss, gemeinsam mit der Dokumentation über den Besitz eines der oben genannten Erfordernisse, wird dem Universitätsministerium zugesendet, welches, nach Anhörung des CUN bezüglich der Relevanz der wissenschaftlichen Beiträge des Gelehrten/Wissenschaftlers, der Natur der ausländischen Einrichtung und der Position der betreffenden Person auch unter Berücksichtigung der wissenschaftlich-disziplinären Einstufung, die Berufung genehmigt.

4. Mit Dekret des Rektors wird die Ernennung zum ordentlichen Professor verfügt und die entsprechende Gehaltsklasse aufgrund des eventuell in der Position gesammelten Dienstalters und anderer Bewertungselemente festgelegt.

Capo VI - Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge 'Moratti'

Art. 26

Destinatari della chiamata di professori straordinari a tempo determinato e caratteristiche dell'incarico

1. L'Università può disporre la nomina a professore straordinario a tempo determinato per periodi non superiori a 3 anni, diretta alla realizzazione di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati.

2. La procedura è rivolta ai professori di ruolo e ricercatori dell'Università e ad altri soggetti esterni alla medesima che

6. Abschnitt – Berufung von Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag gemäß „Moratti“-Gesetz

Art. 26

Adressaten der Berufung von Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag und Eigenschaften der Beauftragung

1. Die Universität kann Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag für eine Höchstdauer von 3 Jahren ernennen zwecks Realisierung von spezifischen Forschungsprojekten aufgrund von Konventionen mit Unternehmen oder Stiftungen oder mit anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten.

2. Am Auswahlverfahren dürfen Professoren auf Planstelle und Forscher der Universität und andere externe Kandidaten teilnehmen, welche

a) hanno conseguito l' idoneità e/o l' abilitazione scientifica nazionale ai sensi della Legge 240/2010 per la fascia dei professori ordinari;

ovvero

b) sono in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

3. Per l' individuazione dei soggetti in possesso di un' elevata qualificazione scientifica e professionale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post laurea;

b) svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma.

4. L' incarico ha una durata massima di 3 anni e può essere rinnovato per al massimo ulteriori 3 anni, sulla base di una nuova convenzione..

5. L' incarico di professore straordinario a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all' accesso nei ruoli universitari.

6. Al titolare dell' incarico è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico spettante al professore ordinario, ai sensi dei vigenti regolamenti dell' Università, corrispondente al regime d' impegno, a tempo pieno o definito, nonché eventuali integrazioni, se previste nella convenzione.

7. Il titolare dell' incarico deve riservare, di norma, annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l' orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell' apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito (art. 6, c. 2, della L. 240/2010).

Un' eventuale eccezione alla disposizione di cui al comma precedente può essere approvata dal Consiglio dell' Università previa richiesta motivata dell' organo proponente l' attivazione della procedura di cui all' art. 10, c. 1.

8. Per quanto non espressamente previsto sullo stato giuridico dei professori straordinari a tempo determinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico vigenti per i professori ordinari in servizio a tempo indeterminato, nonché le disposizioni in materia di personale a tempo determinato e quelle dirette a disciplinare il reclutamento di professori ordinari presso le Università.

a) die Befähigung und/oder die nationale wissenschaftliche Eignung gemäß Gesetz Nr. 240/2010 für ordentliche Professoren innehaben

oder

b) eine hohe wissenschaftliche und berufliche Qualifikation aufweisen.

3. Für die Ermittlung der Kandidaten mit hoher wissenschaftlicher und beruflicher Qualifikation müssen die beiden folgenden Erfordernisse erfüllt sein:

a) Master oder gleichwertiger Studientitel in den Bereichen des Forschungsprogramms mit angemessener Bewertung einer eventuellen zusätzlichen postuniversitären Spezialisierung

b) dokumentierte Forschungstätigkeit oder unternehmerische oder berufliche Tätigkeit, welche für die Bereiche des gegenständlichen Programms von besonderer Bedeutung ist.

4. Der Auftrag hat eine Höchstdauer von 3 Jahren und kann auf Grund einer neuen Konvention für maximal 3 weitere Jahre erneuert werden.

5. Mit der Stiftungsprofessur entsteht kein Rechtsanspruch auf Zugang zu den Planstellen der Universität.

6. Dem Stiftungsprofessor wird die rechtliche und wirtschaftliche Behandlung eines ordentlichen Professors, gemäß den geltenden Regelungen der Universität und entsprechend der Vollzeit- oder Teilzeitprofessur, sowie eventuelle in der Konvention vorgesehene Ergänzungen zuerkannt.

7. Der Stiftungsprofessor muss im Regelfall jährlich didaktische Tätigkeiten und Dienstleistungen für die Studierenden einschließlich der Betreuung und Begleitung sowie Prüfungstätigkeiten im Ausmaß von mindestens 350 Stunden in der Vollzeitprofessur und mindestens 250 Stunden in der Teilzeitprofessur leisten (Gesetz Nr. 240/2010, Art. 6, Abs. 2).

Eine eventuelle Ausnahme von der Bestimmung des vorhergehenden Absatzes kann vom Universitätsrat aufgrund eines begründeten Antrages des Gremiums, das die Einleitung des Verfahrens gemäß Art. 10 Absatz 1 vorgeschlagen hat, genehmigt werden.

8. Alle hier nicht ausdrücklich geregelten Angelegenheiten betreffend den Rechtsstatus der Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag unterliegen, sofern vereinbar, den Bestimmungen für die ordentlichen Professoren mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag sowie für das

Personal mit einem befristeten Arbeitsvertrag und den Regelungen betreffend die Aufnahme von ordentlichen Professoren in den Universitäten.

Art. 27 Bando

1. Dopo l'approvazione dell'attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, il Rettore emana il bando.
2. Il bando specifica:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la Facoltà;
 - d) la sede di servizio;
 - e) la durata dell'incarico;
 - f) i diritti e doveri, il regime d'impegno a tempo pieno o definito e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia d'impegno scientifico e didattico;
 - h) le modalità per la valutazione comparativa dei candidati: per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazioni ed esame(i);
 - i) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle candidature, prevedendo la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - j) le competenze linguistiche richieste al candidato;
 - k) i casi di esclusione dalla valutazione comparativa.
3. L'avviso del bando è pubblicato sul portale dell'Università ed eventualmente tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.

Art. 28 Commissione giudicatrice

1. La nomina, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione giudicatrice sono disciplinate dagli articoli 14 e 16 del presente regolamento.
2. I giudizi espressi su ciascun candidato possono essere redatti in italiano, tedesco o inglese
3. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza

Art. 27 Ausschreibung

1. Nach der Genehmigung der Einleitung des Berufungsverfahrens gemäß Art. 10 dieser Regelung erlässt der Rektor die Ausschreibung.
2. Die Ausschreibung umfasst:
 - a) die Anzahl der Stellen
 - b) der Wettbewerbsbereich und die eventuelle Angabe eines oder mehrerer wissenschaftlich-disziplinärer Bereiche
 - c) die Fakultät, der die Stelle angehört
 - d) der Dienstsitz
 - e) die Dauer der Beauftragung
 - f) die Rechte und Pflichten, die Vollzeit- oder Teilzeitprofessur, die entsprechende wirtschaftliche Behandlung und die Sozialfürsorge
 - g) die spezifischen Aufgaben des Professors und die Art der wissenschaftlichen und didaktischen Verpflichtung
 - h) die Modalitäten für die vergleichende Bewertung der Bewerber (nach Titeln und Publikationen oder nach Titeln, Publikationen und einer oder mehrerer Prüfungen)
 - i) die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Bewerbungen auch auf elektronischem Wege und die nach Möglichkeit elektronische Übermittlung der Titel und Publikationen
 - j) die vom Kandidaten verlangten Sprachkenntnisse
 - k) die Ausschlussgründe vom Bewertungsverfahren.
3. Die Ausschreibung wird auf der Web-Seite der Universität und eventuell auf anderen Web-Seiten und in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.

Art. 28 Bewertungskommission

1. Die Ernennung, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Bewertungskommission erfolgt gemäß den Artikeln 14 und 16 dieser Regelung.
2. Die Bewertungen der einzelnen Kandidaten können auf Italienisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen werden.
3. Nach Beendigung der Arbeiten erstellt die

58

dei componenti, individua una lista prioritaria di candidati comparativamente migliori.

Bewertungskommission mehrheitlich eine prioritäre Liste der vergleichsweise besten Kandidaten.

Titolo IV – Iter per l’approvazione della proposta di chiamata di professori di I e II fascia, di professori di chiara fama, di professori straordinari e ricercatori *senior* e *junior*

Art. 29

Approvazione della proposta di chiamata di professori di I e II fascia in seguito a procedure selettive aperte e procedure valutate interne

1. La proposta di chiamata di professori in seguito a procedure selettive aperte è approvata dal Consiglio dell’Università, previo parere favorevole del Senato accademico.
2. La proposta di chiamata in seguito a procedure valutative interne è approvata dal Consiglio dell’Università secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 30

Approvazione della proposta di chiamata di professori di I e II fascia, di professori di chiara fama e ricercatori *senior* in seguito a procedure ai sensi della legge ‘Bassanini’ e ‘Moratti’

1. Al termine della procedura di chiamata, il Consiglio di Facoltà propone, con propria deliberazione motivata, il possibile destinatario della chiamata (di seguito denominato ‘Chiamando’).
2. Qualora la proposta d’attivazione della procedura di chiamata diretta sia stata assunta dal Presidente, il medesimo propone, sentito il Rettore e con provvedimento motivato, il Chiamando. Il Preside della Facoltà ovvero il Direttore del Centro di competenza d’afferenza del Chiamando si esprime sulla proposta di chiamata.
3. Il *Mentoring Group* della Facoltà d’afferenza del Chiamando valuta il profilo scientifico e didattico del medesimo secondo i criteri elaborati dall’ANVUR per la valutazione delle domande volte al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

4. Titel – Ablauf für die Genehmigung des Berufungsvorschlages von Professoren I. und II. Ebene, von namhaften Professoren, von Stiftungsprofessoren und von „Junior“- und „Senior“-Forschern

Art. 29

Genehmigung des Berufungsvorschlages von Professoren I. und I. Ebene infolge von offenen Auswahlverfahren und internen Bewertungsverfahren

1. Der Berufungsvorschlag von Professoren infolge von offenen Auswahlverfahren wird vom Universitätsrat nach positiver Begutachtung durch den Senat genehmigt.
2. Der Berufungsvorschlag infolge von internen Bewertungsverfahren wird vom Universitätsrat im Sinne der Artikel 18 und 19 dieser Regelung genehmigt.

Art. 30

Genehmigung des Berufungsvorschlages von Professoren I. und II. Ebene, von namhaften Professoren und von „Senior“-Forschern infolge von Auswahlverfahren gemäß „Bassanini“- und „Moratti“-Gesetz

1. Nach Beendigung des Berufungsverfahrens schlägt der Fakultätsrat mit begründeten Beschluss die zu berufende Person vor.
2. Falls die Direktberufung vom Präsidenten des Universitätsrates eingeleitet wurde, schlägt er nach Anhörung des Rektors und mit begründeter Maßnahme die zu berufende Person vor. Der Dekan der zugehörigen Fakultät bzw. der Leiter des zugehörigen Kompetenzzentrums begutachtet den Berufungsvorschlag.
3. Die *Mentoring Group* der Fakultät bewertet das wissenschaftliche und didaktische Profil der zu berufenden Person gemäß den von der ANVUR festgelegten Bewertungskriterien der Bewerbungen zwecks Erwerb der nationalen wissenschaftlichen Eignung.

4. *Solo per le chiamate con legge 'Bassanini', e legge 'Moratti', laddove quest'ultima richieda, come requisito per la chiamata, che il Chiamando ricopra presso l'università/istituzione di provenienza una posizione analoga:*

Il *Mentoring Group* valuta l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano.

Laddove la posizione non fosse prevista nella tabella di corrispondenza del MIUR di cui al DM 236/2011 e successivi aggiornamenti, il *Mentoring Group* dovrà esprimersi sulla base della posizione e delle mansioni svolte all'estero dal Chiamando, della durata del periodo in cui esse sono state svolte e dell'istituzione di provenienza del Chiamando.

Tale accertamento costituisce deroga all'applicazione del citato DM 236/2011, articolo 2, comma 1, in ordine alle sole chiamate dirette di professori e/o ricercatori disposte ex articolo 17, comma 125 della legge 127/1997.

5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal *Mentoring Group* e del profilo del Chiamando, si esprime sulla proposta di chiamata.

6. Il Consiglio dell'Università delibera la chiamata, previo parere positivo del *Mentoring Group* e del Senato accademico.

7. *Solo nel caso di chiamata con legge 'Moratti' e per chiara fama:*

La proposta di chiamata, dopo il parere positivo del Senato accademico e l'approvazione del Consiglio dell'Università, è sottoposta al MIUR per la concessione del nulla osta, previo parere espresso dalla commissione designata dal CUN.

Art. 31

Approvazione della proposta di chiamata di ricercatori *junior* in seguito a procedure ai sensi della legge 'Bassanini' e 'Moratti'

1. Al termine della procedura di chiamata, il Consiglio di Facoltà propone con propria deliberazione motivata la chiamata del ricercatore *junior*.

2. *Solo per le chiamate con legge 'Bassanini', e legge 'Moratti', laddove quest'ultima richieda, come requisito per la chiamata, che il Chiamando ricopra presso l'università/istituzione di provenienza una posizione analoga:*

Il *Mentoring Group* valuta l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista

4. *Nur für die Berufungen gemäß „Bassanini“-Gesetz und „Moratti“-Gesetz, sofern Letztgenanntes als Berufungserfordernis vorsieht, dass die zu berufende Person eine analoge Position in der Herkunftsuniversität/Herkunftsinstitution innehaben muss:*

Die *Mentoring Group* bewertet die Gleichwertigkeit der Position im Ausland mit jener, welche im italienischen Universitätssystem vorgesehen ist.

Sollte die Position nicht in der geltenden ministeriellen Tabelle gemäß Ministerialdekret Nr. 236/2011 vorgesehen sein, dann erfolgt die Bewertung der *Mentoring Group* aufgrund der Position und der Aufgaben der zu berufenden Person im Ausland, der Dauer ihrer Ausübung und der Herkunftseinrichtung der zu berufenden Person.

Diese Bewertung stellt eine Abweichung zur Bestimmung des Artikels 2 Absatz 1 des obengenannten Ministerialdekret Nr. 236/2011 dar und wird ausschließlich auf die Direktberufungen von Professoren und/oder Forschern gemäß Art. 17 Absatz 125 des Gesetzes 127/1997 angewendet.

5. Der Senat begutachtet den Berufungsvorschlag unter Berücksichtigung des Gutachtens der *Mentoring Group* und des Profils der zu berufenden Person.

6. Der Universitätsrat beschließt die Berufung, nach positiver Begutachtung der *Mentoring Group* und des Senats.

7. *Nur bei Berufungen gemäß „Moratti“-Gesetz und von namhaften Professoren:*

Nach der positiven Begutachtung des Senats und der Genehmigung des Universitätsrates wird der Berufungsvorschlag dem Universitätsministerium unterbreitet, welches, nach Begutachtung der vom CUN ernannten Kommission, die Genehmigung erteilt.

Art. 31

Genehmigung des Berufungsvorschlages von „Junior“-Forschern infolge von Auswahlverfahren gemäß „Bassanini“- und „Moratti“-Gesetz

1. Nach Beendigung des Berufungsverfahrens schlägt der Fakultätsrat mit begründetem Beschluss die Berufung des „Junior“-Forschers vor.

2. *Nur für die Berufungen gemäß „Bassanini“-Gesetz und „Moratti“-Gesetz, sofern Letztgenanntes als Berufungserfordernis vorsieht, dass die zu berufende Person eine analoge Position in der Herkunftsuniversität/Herkunftsinstitution innehaben muss:*

60

Die *Mentoring-Group* bewertet die Gleichwertig-

dal sistema universitario italiano.

Laddove la posizione non fosse prevista nella tabella di corrispondenza del MIUR di cui al DM 236/2011 e successivi aggiornamenti, il *Mentoring Group* dovrà esprimersi sulla base della posizione e delle mansioni svolte all'estero dal ricercatore *junior*, della durata del periodo in cui esse sono state svolte e dell'istituzione di provenienza del ricercatore *junior*.

3. In qualità di persona delegata del Consiglio dell'Università, il Presidente approva con proprio decreto la chiamata del ricercatore *junior*, tenuto conto dell'eventuale parere espresso dal *Mentoring Group* e del profilo del ricercatore *junior*.

4. *Solo nel caso di chiamata con legge 'Moratti'*: La proposta di chiamata, dopo l'approvazione del Presidente del Consiglio dell'Università, è sottoposta al MIUR per la concessione del nulla osta, previo parere espresso dalla commissione designata dal CUN.

Art. 32

Approvazione della proposta di chiamata di professore straordinario a tempo determinato

1. Al termine della procedura di chiamata, l'organo che ha proposto l'attivazione della procedura (art. 10, comma 1 del presente regolamento) propone, con provvedimento motivato, il possibile destinatario della chiamata (di seguito denominato 'Chiamando'), tenuto conto della lista prioritaria redatta dalla Commissione giudicatrice.

Qualora la proposta d'attivazione della procedura di chiamata sia stata assunta dal Presidente, la sua proposta di chiamata del Chiamando va accompagnata dal parere del Rettore.

Il Preside della Facoltà ovvero il Direttore del Centro di competenza d'afferenza del Chiamando si esprime sulla proposta di chiamata.

2. Il Senato accademico si esprime sulla proposta di chiamata.

3. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio dell'Università.

keit der Position im Ausland mit jener, welche im italienischen Universitätssystem vorgesehen ist.

Sollte die Position nicht in der geltenden ministeriellen Tabelle gemäß MD Nr. 236/2011 vorgesehen sein, dann erfolgt die Bewertung der *Mentoring Group* aufgrund der Position und der Aufgaben des „Junior“-Forschers im Ausland, der Dauer ihrer Ausübung und der Herkunftseinrichtung des „Junior“-Forschers.

3. Der Präsident, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Universitätsrates, genehmigt mit Dekret die Berufung des „Junior“-Forschers, unter Berücksichtigung des eventuellen Gutachtens der *Mentoring Group* und des Profils des „Junior“-Forschers.

4. *Nur bei Berufungen gemäß „Moratti“-Gesetz*: Nach der Genehmigung des Präsidenten des Universitätsrates wird der Berufungsvorschlag dem Universitätsministerium unterbreitet, welches, nach Begutachtung der vom CUN ernannten Kommission, die Genehmigung erteilt.

Art. 32

Genehmigung des Berufungsvorschlages von Stiftungsprofessoren mit einem befristeten Arbeitsvertrag

1. Nach der Beendigung des Berufungsverfahrens schlägt das Gremium, welches die Einleitung des Verfahrens beantragt hat (Art. 10 Absatz 1 dieser Regelung) mit begründeter Maßnahme die zu berufende Person vor, unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission erstellten prioritären Liste.

Falls die Berufung vom Präsidenten des Universitätsrates eingeleitet wurde, bedarf sein Berufungsvorschlag der Begutachtung des Rektors.

Der Dekan der zugehörigen Fakultät bzw. der Leiter des zugehörigen Kompetenzzentrums begutachtet den Berufungsvorschlag.

2. Der Senat begutachtet den Berufungsvorschlag.

3. Der Berufungsvorschlag wird vom Universitätsrat genehmigt.

Allegato I: Criteri di valutazione per la procedura valutativa interna

Prestazioni scientifiche (max. 40 punti)

Qualità delle attività scientifiche (per scientifico s'intende tutte le discipline presenti in questo Ateneo)

- 1) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica
- 2) Sviluppo complessivo e continuativo dell'attività scientifica nell'ambito della posizione da coprire, a esclusione dei periodi di congedo parentale o di congedo per esigenze familiari
- 3) Individuazione analitica dell'apporto individuale del professore/ricercatore nelle pubblicazioni in collaborazione
- 4) Ove possibile, indicazione delle citazioni complessive e di un fattore d'impatto (Fattore *Hirsch* o fattore analogo)

Progetti di ricerca

- 5) Capacità d'attrarre fondi terzi
- 6) Collaborazione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali/esposizioni
- 7) Collaborazioni scientifiche interdisciplinari
- 8) Altri risultati significativi nell'ambito scientifico (riconoscimenti e premi nazionali o internazionali per l'attività scientifica; *best-paper award*; premi per le esposizioni; risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; presentazioni scientifiche, per esempio convegni, esposizioni, concerti; organizzazione scientifica di convegni/eventi).

Anlage I: Bewertungskriterien für die internen Bewertungsverfahren

Wissenschaftliche Leistungen (max. 40 Punkte)

Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten (unter "wissenschaftlich" versteht man alle an der FUB vorhandenen Disziplinen)

- 1) Originalität, Innovationsgrad der Arbeit, methodologische Strenge und Relevanz jeder einzelnen Publikation. Wissenschaftliche Bedeutung des Herausgebers jeder einzelnen Publikation und ihre wissenschaftliche Akzeptanz und Verbreitung innerhalb der Wissensgemeinschaft.
- 2) Gesamtheitliche, konsistente Entwicklung des wissenschaftlichen Arbeitens mit Bezug auf die zu besetzende Stelle, ausgenommen die Zeiten für Elternschaft oder familiäre Notwendigkeiten.
- 3) Beteiligungsgrad des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin bei mehrfacher Autorenschaft.
- 4) Wenn möglich, Angabe der Gesamtzitationen und eines *Impaktfaktors* (Hirsch-Faktor oder ähnlicher Faktor).

Forschungsprojekte

- 5) Drittmittelerwerb
- 6) Mitarbeit bei bzw. Organisation, Koordination von nationalen oder internationalen Forschungsgruppen; Mitarbeit bei bzw. Organisation, Koordination von nationalen oder internationalen Ausstellungen
- 7) Wissenschaftliche interdisziplinäre Mitarbeit
- 8) Andere herausragende wissenschaftliche Leistungen (nationale oder internationale Forschungspreise, *best-paper awards*, Ausstellungspreise, technologischer Wissenstransfer im Zusammenhang mit der Beteiligung bei der Gründung von neuen Unternehmen und Patenten; wissenschaftliche Präsentationen z. B. Tagungen, Ausstellungen, Konzerte; wissenschaftliche Organisation von Tagungen/Veranstaltungen).

Didattica (max. 40 punti)

Requisito minimo per l'attribuzione di un punteggio: valutazione positiva di minimo 2 x 60 ore di lezione.

- 9) Valutazione qualitativa da parte degli studenti
- 10) Seminari/tutorial/esercitazioni d'accompagnamento per l'assistenza alle tesi di laurea e dottorato (BSc.; MSc.; PhD)
- 11) Metodi innovativi e/o materiali didattici, ecc.

Contributi alla comunità accademica (max. 20 punti)

12) Collaborazione attiva in seno a commissioni/organi/programmi internazionali/ programmi d'apprendimento permanente o supporto attivo all'università nei rispettivi campi d'azione; partecipazione ad altre attività organizzative e/o istituzionali per l'Ateneo di particolare impegno e disponibilità.

Punteggio minimo: valutazione globale (max. 100 punti); per una valutazione positiva sono necessari al minimo 80 punti.

Comprovate competenze linguistiche minime per l'ammissione alla procedura valutativa interna:

1. lingua C1; 2. lingua B2; 3. lingua B1

oppure

1. lingua C1; 2. lingua C1; 3. lingua A2

Ai fini della procedura valutativa interna verranno considerate esclusivamente le attività svolte nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di promozione.

Lehre (max. 40 Punkte)

Mindestvoraussetzung für die Zuweisung von Punkten: positive Evaluierung von mindestens 2 x 60 Stunden Lehrveranstaltungen.

- 9) Qualitative Bewertung durch die Studierenden
- 10) Begleitende Seminare/Tutorials/Übungen mit der Supervision und Betreuung der Abschlussarbeiten (BSc.; MSc.; PhD)
- 11) Innovative Methoden und/oder didaktische Unterlagen usw.

Mitarbeit innerhalb der akademischen Gemeinschaft (max. 20 Punkte)

12) Aktive Mitarbeit in Kommissionen/Gremien/internationalen Programmen/lebensbegleitenden Lernprogrammen oder aktive Unterstützung der Universität in ihren Wirkungsfeldern; Teilnahme an anderen organisatorischen und/oder institutionellen Tätigkeiten für die Universität, welche eine außerordentliche Bemühung und Verfügbarkeit verlangen.

Mindestpunktzahl: Gesamtbewertung (max. 100 Punkte) - Für eine positive Bewertung sind mindestens 80 Punkte erforderlich.

Erforderliche belegte Mindestsprachkenntnisse für die Teilnahme am internen Bewertungsverfahren:

1. Sprache C1; 2. Sprache B2; 3. Sprache B1

oder

1. Sprache C1; 2. Sprache C1; 3. Sprache A2

Für das interne Bewertungsverfahren werden nur jene Tätigkeiten berücksichtigt, welche in den drei Jahren vor Einreichung des Beförderungsantrages geleistet wurden.



Università degli studi di Brescia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240

Emanato con Decreto Rettorale n. 288 del 6.06.2'016

TITOLO I – Ambito di applicazione e modalità di richiesta

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice Etico, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Richiesta della Struttura competente

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane, proponendo la copertura del proprio fabbisogno di posti di I e II fascia, in relazione alle attività didattico-scientifiche.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in coerenza con la programmazione triennale di cui al comma 1. Annualmente, il Senato Accademico, sulla base della programmazione triennale, destina ai Dipartimenti le risorse per avviare le procedure di chiamata. I Dipartimenti, nei limiti delle risorse ricevute, avvieranno le procedure per la copertura dei posti di prima e seconda fascia acquisendo, nel caso, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche.

3. Nella procedura di selezione avviata dal Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

- a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005;
- b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, ivi compresi i trasferimenti;
- c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

4. La procedura di selezione dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

5. La delibera del Dipartimento deve contenere:

- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b. la sede di servizio;
- c. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f. gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 4 del presente articolo;



- g. il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
- h. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
- i. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento agli impegni che derivano dalle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere del SSN per i professori di prima e seconda fascia, nonché all'impegno assunto dalle stesse Aziende ad inserire il professore all'interno delle convenzioni. Ciò in coerenza con la normativa vigente.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lettere b) e c) del presente articolo:

- j. j) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- k. k) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

6. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

TITOLO II – Procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

Art. 3 - Procedure Selettive

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando da pubblicare sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a. il numero dei posti;
- b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. la sede di servizio;
- e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f. l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- h. il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i. le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- l. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m. previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in altra Università italiana, o non ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE, o non abbia svolto, in qualità di Ricercatore, attività didattica frontale per affidamento su settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando o nel medesimo macrosettore, per un ammontare complessivo di almeno 6 CFU, erogati in almeno due anni accademici distinti, presso Atenei italiani in corsi di laurea o laurea magistrale. Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato inquadrato presso Università di altro paese aderente all'OCSE



in posizione diversa da quella di professore, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l'esonero dalla prova didattica sulla base della documentazione prodotta dal candidato e dalla posizione ricoperta, avendo come riferimento le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere allegate al D.M. 2.05.2011 n. 236 e ss.mm.ii.;

- n. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente
- o. l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Art. 4 - Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro due mesi dalla chiusura del bando, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia in servizio, di cui almeno uno esterno all'Università di Brescia, tutti da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale, afferenti al Settore Concorsuale del bando, o appartenenti ad Atenei stranieri o istituzioni di ricerca e attivi in ambito corrispondente.
3. I componenti della Commissione provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale o al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare, coerentemente con le prescrizioni del codice etico di Ateneo:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono comunque partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che avvia la procedura di bando ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 4. Ulteriori criteri adottati dalla Commissione in aggiunta a quelli indicati nel bando devono essere pubblicati sul sito internet di Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi attinenti al settore concorsuale oggetto del bando da assegnarsi con ventiquattrore di anticipo rispetto allo svolgimento della prova. A tal fine il candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà l'oggetto della lezione. La prova è pubblica. La mancata presentazione di un candidato alla prova sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura. La prova è valutata superata o non superata. Qualora la prova non sia superata il candidato è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione.
4. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con almeno 10 giorni di anticipo la data del relativo colloquio.
5. Le date e gli orari della convocazione per la scelta e lo svolgimento della prova didattica, se prevista, sono pubblicati con almeno 10 giorni di anticipo sul sito di Ateneo.
6. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7 Termine del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla notifica del Decreto di nomina della Commissione da parte del Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore di Dipartimento provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore di Dipartimento entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

Art. 8 Chiamata del candidato selezionato



1. All'esito della procedura, il Dipartimento trasmette, entro due mesi dall'approvazione degli atti e raccolto, laddove presente, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche, al Presidente del Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata con disposizione del Direttore del Dipartimento.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III – Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nelle procedure relative alle chiamate dirette di abilitati di prima e seconda fascia, il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti di prima e seconda fascia (se le procedure si riferiscono a un docente di seconda fascia) o dei componenti di sola prima fascia (se le procedure si riferiscono ad un docente di prima fascia), individua, con adeguata motivazione, i Settori Concorsuali e, se ritenuto opportuno, i Settori Scientifico-Disciplinari per i quali richiedere le coperture.

2. Verificata la sussistenza della copertura finanziaria nei termini previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento può procedere alla chiamata dei candidati all'esito di una procedura valutativa affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio e sentiti i docenti di prima fascia del Settore Scientifico Disciplinare (o del Settore Concorsuale) e composta come segue:

- a) per le procedure a cui partecipa un solo candidato, la Commissione è composta da tre docenti di prima fascia, in servizio nell'Ateneo, di cui almeno uno – se presente – appartenente al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, ovvero al medesimo Settore Concorsuale. In assenza di docenti in servizio nell'Ateneo appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, può far parte della Commissione un docente esterno all'Ateneo appartenente al Settore Scientifico Disciplinare per il quale si richiede copertura, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
- b) per le procedure a cui partecipano due o più candidati, la Commissione è composta da tre docenti di prima fascia appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, di cui almeno uno esterno all'Ateneo. In assenza di docenti in servizio nell'Ateneo appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, possono far parte della Commissione docenti in servizio nell'Ateneo appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari individuati come affini dal punto di vista culturale, didattico e scientifico su proposta del Consiglio di Dipartimento, insieme ad almeno un docente esterno all'Ateneo appartenente al Settore Scientifico Disciplinare per il quale si richiede copertura.

Le Commissioni sono nominate nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Codice Etico dell'Ateneo.

Gli atti della valutazione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. All'esito dell'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento sempre in composizione ristretta e con maggioranza qualificata, sentito il parere della Struttura di Coordinamento, laddove presente, propone ai competenti organi dell'Ateneo la chiamata degli idonei.”



4. La mobilità interna all'Ateneo conseguente alle procedure di cui al presente Titolo 3 esula dalla fattispecie prevista dai Regolamenti dei Dipartimenti relativa alla mobilità su iniziativa del singolo docente o ricercatore.

Art. 10 - Chiamata del candidato

All'esito della procedura, il Consiglio di Dipartimento raccogliendo, laddove presente, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche, propone, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la proposta di chiamata del/la candidato/a che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.

TITOLO IV - Disciplina transitoria

Art. 11 - Norme transitorie

Il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e per la mobilità interna si intende abrogato alla data di entrata in vigore del Decreto Rettorale di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo il disposto di cui all'art. 29, comma 10 della Legge n. 240/2010.



Università degli studi di Cagliari



Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della L. 240/2010, delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia è effettuato secondo quattro distinte modalità:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 240/2010; detta procedura è aperta ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso altri atenei italiani o esteri, agli idonei ai concorsi già espletati ai sensi della L. 210/1998 e s.m.i.
 - b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile (*ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b*) in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L. 240/2010;
 - c) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità di reclutamento trova applicazione sino al 31.12.2017 e alla stessa modalità di reclutamento l'Università di Cagliari potrà destinare in sede di programmazione triennale sino al 50% delle risorse disponibili per la copertura di posti di ruolo;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.230/2005 e s.m.i e dell'art. 1 bis della L. 9/1/2009, n. 1 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 8, L. 240/2010 l'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/98 è equiparata all'abilitazione nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa (cinque anni).
4. Ai sensi dell'art. 18, c. 4, L. 240/2010 gli organi accademici dell'Università degli Studi di Cagliari, in sede di approvazione della programmazione triennale, vincolano il 20% delle risorse disponibili per posti di professore di ruolo per la chiamata di soggetti esterni all'ateneo, e precisamente per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

Art. 2 – Attivazione della procedura di richiesta dei posti

1. Ciascun Dipartimento con propria delibera concorre alla determinazione della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia.

Nella richiesta di posti di ruolo di prima e seconda fascia, il Dipartimento dovrà indicare le motivazioni didattiche e scientifiche relative alla scelta effettuata e proporre per ciascun posto richiesto la modalità di reclutamento (di cui al precedente art.1).

La proposta di richiesta di posti di ruolo e di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di richiesta di posti di ruolo del Dipartimento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) l'indicazione, per ciascun posto richiesto, se la procedura da attivare è selettiva, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) del presente Regolamento, o, sino al 31.12.2017, se è valutativa e quindi riservata a professori di seconda fascia e a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del presente Regolamento;
- c) la fascia per la quale viene richiesto il posto (1° o 2° fascia);
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- g) la sede di servizio;
- h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento, nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato. Nel caso invece di professori di prima fascia la delibera dovrà fare riferimento anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 517/99.

2. Ad esclusione della procedura di chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della L. 230/2005 e s.m.i. e dell'art. 1 bis della L. 9/1/2009, n. 1 e s.m.i. (cfr.art.1, c. 2, punto 4 del presente Regolamento), la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, che dovrà essere compreso fra 12 e 20;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera.

Art. 4 – Approvazione della proposta di richiesta di posti di ruolo

1. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie e ai punti organico disponibili, delibera la programmazione triennale del fabbisogno di personale; la programmazione terrà conto, in coerenza con gli indirizzi sul reclutamento stabiliti dal Senato Accademico, delle proposte del Dipartimento per quanto riguarda:

- a) l'utilizzo dei punti organico loro assegnati;
- b) i Settori Concorsuali su cui effettuare le chiamate;
- c) le modalità di reclutamento (*cf. art. 1*).

Il Consiglio di Amministrazione può integrare le proposte del Dipartimento di posti di ruolo sia per quanto riguarda le modalità di reclutamento, sia con ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica da richiedere per le chiamate in coerenza con eventuali ulteriori standard di qualità definiti dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di programmazione triennale terrà altresì conto che - in base all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 -, deve provvedere a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto (20%) dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (*cf. art. 18, c.4, che recita:- Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa*).

Art. 5 - Procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;
- i) l'eventuale indicazione in ordine ai criteri generali di valutazione cui la commissione di selezione dovrà attenersi;
- l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;

- m) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- n) le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in G.U. (qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo);
- o) l'eventuale indicazione che il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, L. 240/2010 (20% di riserva – cfr. art.1, comma 4 e art. 4, comma 2).

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con un docente di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede la copertura del posto, o con il Rettore, o con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

- 1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno pervenire al Magnifico Rettore per via telematica secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando.
- 2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione.
- 3. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) con riferimento ai candidati di cui all'art. 6, lett. c) del presente Regolamento (*professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione*) dichiarazione sostitutiva di certificazione del servizio svolto nell'Ateneo presso il quale sono dipendenti sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

4. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile indicato nel bando.

Art. 8 – Commissione di valutazione - procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale la Commissione è composta da tre professori di prima fascia, inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari appartenenti allo stesso Settore Concorsuale sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L.240/2010, oppure in possesso, dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisiti successivamente. In questi ultimi casi, i dipartimenti verificheranno il possesso del requisito sulla adeguatezza delle pubblicazioni scientifiche considerando i lavori pubblicati sino alla fine dell'anno precedente a quello di emanazione del bando di concorso. Fermi i requisiti quantitativi stabiliti per l'inserimento nell'elenco dei Commissari eleggibili ex art. 16, L.240/2010, il riferimento della durata dell'arco temporale da considerare per la valutazione del requisito scientifico dovrà avere la medesima estensione di quello considerato per l'inclusione nell'elenco dei Commissari eleggibili richiamato in precedenza. In carenza di Commissari dello stesso Settore Concorsuale si potrà far riferimento a Commissari appartenenti al Macro Settore Concorsuale di riferimento. I Commissari verranno scelti con le seguenti modalità:

- un componente è indicato dal dipartimento che ha richiesto la copertura del posto,
- almeno due dei componenti la commissione devono essere soggetti esterni all'Università di Cagliari; di questi:
 - ✓ uno indicato tramite sorteggio dal Senato Accademico su una rosa di tre nominativi proposti dal Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, con delibera del Consiglio ristretto composto nel rispetto del principio di giudizio tra pari,
 - ✓ uno sorteggiato dal Senato Accademico dalle liste per settore concorsuale degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L.240/2010.

Il sorteggio avrà luogo estraendo il posto percentuale di riferimento da applicare a ciascuno degli elenchi dei docenti appartenenti allo stesso settore concorsuale indicato nel bando e verificando, a partire dalla posizione estratta (con arrotondamento all'unità superiore) la disponibilità e il possesso dei requisiti di cui sopra, seguendo l'ordine di sequenza degli elenchi.

Nel caso di elenchi con un numero di docenti inferiori a dieci, gli stessi saranno integrati utilizzando i macrosettori concorsuali di riferimento.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

6. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricasazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico, ed eventualmente assistenziale, indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto. Per le procedure relative alla chiamata di professori associati, la Commissione può stabilire che i candidati siano convocati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una breve lezione sugli stessi temi. In tal caso il giudizio espresso sulla discussione o sulla lezione concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui candidati.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi.
3. La Commissione, al termine dei lavori e con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
4. Nel caso in cui sia presente un solo candidato da valutare, la Commissione potrà esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a ricoprire il posto.

Art. 10 – Termini del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato e per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto viene poi trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 60 giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato seguendo l'ordine della graduatoria approvata.
2. La delibera di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
4. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Nel caso in cui il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, L. 240/2010 (20% di riserva – cfr art. 1, comma 4 e art. 4, comma 2) e il Dipartimento non provvede alla chiamata, ovvero il vincitore non prende servizio, ovvero non vi sono soggetti idonei, l'utilizzo delle relative risorse/punti organico vengono destinati dal Consiglio di Amministrazione per altri posti di 1° o di 2° fascia da riservare parimenti a soggetti esterni.

Art. 12 – Procedura - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010- Modalità di svolgimento della procedura

1. La chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa dei ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett. b), in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, si effettua in coerenza all'art. 24, comma 5 della L. 240/2010.
2. La valutazione del ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, verrà effettuata dal Dipartimento nel terzo anno di contratto. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e utilizzando i criteri individuati con DM 4 agosto 2011 n. 344.
3. In caso di esito positivo della suddetta valutazione, il Dipartimento proporrà la chiamata del ricercatore TD di tipologia b) nel ruolo degli associati al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
4. In caso di approvazione della chiamata di cui al punto 3) il ricercatore a tempo determinato titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 13 – Commissione di valutazione – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento.

Art. 14 – Completamento procedimento - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. Al termine della procedura valutativa di cui al precedente articolo 12, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti, la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.
4. Alle procedure di chiamata si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 15 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa riservata ad associati e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Cagliari

1. La procedura valutativa di cui al presente articolo è riservata a Professori Associati e a Ricercatori a Tempo Indeterminato dell'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, così come disposto dall'art. 24, comma 6, della medesima L. 240/2010.
2. Detta modalità di reclutamento riservato ha carattere transitorio e trova applicazione sino al 31.12.2017, data entro la quale l'Università di Cagliari potrà destinare in fase di Programmazione Triennale sino al 50% delle risorse disponibili per la copertura di posti di ruolo.
3. L'attivazione della procedura valutativa riservata avviene secondo le modalità indicate nell'art. 2 e seguenti del presente regolamento e precisamente:
 - a) Delibera del Dipartimento con cui propone agli organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di 1° o di 2° fascia;
 - b) Indicazione della modalità di reclutamento riservata (*ex art. 24, comma 6, L. 240/2010*);
 - c) Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione in base alla programmazione triennale (*cf. art. 4*);
 - d) Avvio delle procedure valutative con le modalità di cui all'art. 5 e seguenti ma con le eccezioni di seguito elencate:
 - il bando relativo alle procedure di chiamata sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'ateneo;
 - il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni;

- la commissione, nominata ai sensi dell'art. 8, conclude i propri lavori entro 30 giorni dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare una sola volta, per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della selezione, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione;

Per le procedure valutative non è ammessa la possibilità per le Commissioni di convocare i candidati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una breve lezione sugli stessi temi.

4. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 5, lett. b), L. 240/2010 e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 16 – Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale.

2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 17 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., sono equiparati a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa.

Art. 18 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della Legge 168/2009 ed emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento è pubblicato sul sito web ed entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di emanazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi della Calabria



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA "NORMATIVA D'ATENEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

-Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo-

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 e 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

(Emanato con D.R. n. 2654 del 1 dicembre 2011 e successivamente modificato con D.R. n. 1082 del 9.6.2014; con D.R. n.1766 del 22.9.2014 e con D.R. n.644 del 29 aprile 2015)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico dell'Università della Calabria, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata e richiesta della Struttura

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle risorse ad esso assegnate, formula la richiesta di copertura di posti di professori di prima e di seconda fascia, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e scientifiche.

2. La proposta del Dipartimento deve indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le motivazioni relative alla scelta:

a) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per come modificato dall'art. 49 del DL N.5 del 9.2.2012, di cui al successivo titolo II;

b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori titolari di contratto a tempo determinato di tipo "B" di cui al Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 1062 del 05.06.2014, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, di cui al successivo titolo III;

c) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui al successivo titolo IV.

3. Per le chiamate sub b) e c) del comma precedente, la proposta dovrà specificamente indicare gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, con riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011, n. 344.

4. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve esplicitamente prevedere, oltre al numero dei posti da coprire:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) il settore concorsuale, o in alternativa, limitatamente alle procedure di cui ai sub b) e c) del comma precedente, il macrosettore, per il quale viene richiesto il posto;

c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;

d) i criteri relativi agli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene richiesta la copertura;

e) informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;



- f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
5. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento potrà prevedere:
- a) la lingua la cui conoscenza è richiesta in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare che non potrà, comunque, essere inferiore a dodici.
- c) un eventuale colloquio dei candidati con la commissione di valutazione.
6. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui al presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
7. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 – comma 9 – della legge n. 230/2005 per le chiamate dirette o per chiara fama.

Art. 3 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui all'articolo 2 del presente Regolamento viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, che, anche sulla base della verifica della sua congruenza con le linee di programmazione dell'Ateneo e dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, la approva e provvede a trasmetterla al Magnifico Rettore ai fini dell'emanazione del relativo bando.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università provvede a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della Legge n.240/2010.

Titolo II

Chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

Art. 4 – Procedura selettiva

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana apposito bando che sarà pubblicato, sul sito istituzionale dell'Università della Calabria e sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea ed affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo. L'avviso del bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- g) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- j) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) del presente Regolamento;
- k) le modalità e il termine di presentazione delle domande;



- l) l'indicazione di criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto.

2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione. Ove un settore scientifico-disciplinare sia previsto nel profilo eventualmente indicato nel bando, almeno uno dei componenti della Commissione deve appartenere a tale settore scientifico-disciplinare. La Commissione deve essere costituita da almeno n. 2 professori di comprovato prestigio scientifico appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri per le commissioni costituite da 3 professori e da almeno 3 professori di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri per le commissioni costituite da 5 professori.

3. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010.

6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche in via telematica, i componenti della Commissione nominano il Presidente ed il Segretario e stabiliscono i criteri specifici di valutazione.

2. La Commissione potrà continuare a svolgere i propri lavori in via telematica anche nelle successive riunioni, dandone comunicazione motivata al Rettore.

3. La Commissione provvede ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta.



4. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1 il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

5. Nei casi previsti al precedente articolo 2, comma 2, lettere b) e c) la valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e degli standard qualitativi di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nonché degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

Art. 8 – Termine dei Lavori della Commissione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9 – Approvazione degli atti

1. Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

4. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che prevede la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato ai sensi dell'art.7, comma 4, del presente Regolamento.

2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. In caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso, si procederà con una nuova selezione.

4. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei dodici mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III

Chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori titolari di contratto a tempo determinato di tipo "B" di cui al Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 1765 del 22.07.2011, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010.



Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'assegnazione delle risorse nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il Dipartimento di afferenza valuta il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato tipo "B", di cui al Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 1765 del 22.07.2011, qualora questi abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa Legge. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi ed ai criteri di cui all'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Art. 12 – Chiamata

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle attività di valutazione, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
3. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, del presente Regolamento.

Titolo IV

Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 13 – Procedura selettiva

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana apposito bando di indizione del procedimento di chiamata. Il bando sarà pubblicato all'Albo Ufficiale, nonché sui siti istituzionali dell'Ateneo e del Dipartimento interessato.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale o in alternativa il macrosettore per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - f) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
 - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - i) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) del presente Regolamento;
 - j) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - k) l'indicazione di criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente.

Art. 14 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

86



1. Alle procedure relative a posti di prima fascia possono partecipare i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore quando il bando sia stato richiesto su un intero macrosettore. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore quando il bando sia stato richiesto su un intero macrosettore.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 15 – Commissione e criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto.
2. La Commissione è composta da tre o cinque professori. Per le procedure relative a posti di prima fascia la Commissione è composta da professori di prima fascia mentre per le procedure relative a posti di seconda fascia la commissione è composta in maggioranza da professori di prima fascia, ma può comprendere anche professori di seconda fascia. In tutti i casi almeno un membro della commissione dovrà appartenere al settore concorsuale o macrosettore oggetto della selezione ovvero, ove un settore scientifico disciplinare sia stato indicato nel bando, al settore scientifico disciplinare stesso.
La maggioranza dei membri della commissione deve comunque essere costituita da professori di comprovato prestigio scientifico, appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri.
La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.
3. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010.
4. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa.
5. La commissione effettuerà la valutazione sulla base dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
6. La Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un giudizio collegialmente espresso, indica, al termine dei propri lavori istruttori, al Consiglio di Dipartimento il candidato o i candidati meritevole/i di chiamata in una scala comparativa ovvero ex-aequo .

Art. 16 – Termine dei Lavori della Commissione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare fino ad un massimo di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 17 – Approvazione degli atti

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione della procedura di valutazione, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al



Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

Art. 18 – Chiamata

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato a ricoprire le funzioni didattiche scientifiche per le quali è stato bandito il posto..

2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo V Disposizioni comuni

Art. 19 – Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 20 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 240/2010.

Art. 21 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.

2. Il medesimo sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università della Calabria e sul proprio sito istituzionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Università degli studi di Camerino



Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia

(emanato con decreto rettorale n. 310 del 29 dicembre 2014)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato, ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168 e delle disposizioni previste dalla legge 240 del 30 dicembre 2010 art. 18 e 24, e disciplina, nel rispetto del Codice Etico e della Carta Europea dei Ricercatori, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2

Programmazione del fabbisogno di personale per professori di prima e seconda fascia

Le Scuole, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, propongono di attivare procedure volte alle chiamate di professori di prima e seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.18 della legge 240/2010.

Le Scuole deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nella proposta della Scuola dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni della scelta:

- 1) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1 e 4 della legge 240/2010;
- 2) chiamata diretta di professore di prima fascia ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010;
- 3) chiamata diretta di professore di seconda fascia ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010;

La deliberazione di proposta della Scuola deve altresì contenere:

- 1) la tipologia di chiamata;
- 2) indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- 3) il settore concorsuale da ricoprire con l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- 4) indicazione delle funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno⁰ didattico e



scientifico;

5) la sede di servizio;

6) la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al punto 1 del precedente comma dovrà essere anche riportato:

7) eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dodici.

8) gli standard di qualità stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo;

9) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e dopo aver verificato l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle normative, delibera l'attivazione dei bandi.

Titolo I

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18 comma 1 legge 240/2010)

Art. 3

Bando

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale per un periodo di 60gg.

Tale periodo potrà essere ridotto per motivate esigenze a non meno di 30gg e verrà approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il bando verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino e all'indirizzo www.unicam.it e sui siti del MIUR all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>

Il bando deve contenere:

1) il numero dei posti messi a bando;

2) la fascia per la quale viene richiesto il posto;



- 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- 4) la sede di servizio;
- 5) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- 6) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- 7) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- 8) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- 9) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- 10) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- 11) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- 12) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- 13) l'indicazione dei diritti e doveri del docente;
- 14) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

- 1) Alla selezione sono ammessi:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della legge 210/1998, per la fascia corrispondente limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;



- d) professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso gli Atenei, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e seconda fascia.
- 2) Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Scuola o alla struttura che formula la proposta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
- 3) Quanto previsto nel comma precedente si applica anche per il rapporto di coniugio.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione, di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Magnifico Rettore, con le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- 1) curriculum scientifico-professionale;
- 2) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- 3) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato nel bando.

Art. 6

Commissione di valutazione

Dopo la scadenza della presentazione delle domande, la Scuola designa i commissari tenendo conto del principio di rappresentanza di genere.

La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto.

La commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in Atenei stranieri. Almeno uno, nel caso di tre componenti, e almeno due, nel caso di cinque componenti, devono essere esterni all'Università di Camerino e devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale.

I componenti sono scelti fra i professori appartenenti a settore concorsuale, preferibilmente fra quelli appartenenti ai settori scientifico disciplinari indicati dal bando, quando specificati. Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.



La commissione individua al suo interno un Presidente ed un membro con funzione di Segretario verbalizzante.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Della commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 240/2010 e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.

La Commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il termine può essere prorogato per un massimo di due mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Criteri di valutazione

La valutazione comparativa è finalizzata ad individuare i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

La valutazione avviene sulla base di criteri e con modalità predeterminati dalla commissione, in coerenza con le indicazioni del bando. I criteri tengono conto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, delle competenze linguistiche eventualmente richieste e di specifiche competenze indicate nella proposta della Scuola e riportate nel bando.

Al termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula, per ciascun candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito ed indicando i candidati maggiormente qualificati a svolgere i compiti indicati nel bando.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna all'Area Personale.

Art. 8

Chiamata e nomina



Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti la Scuola propone la chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima fascia e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia sulla base dell'esito della selezione. La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative.

La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

La nomina in ruolo decorre di norma dal 1° ottobre o 1° novembre per le procedure non ancora concluse entro il 1° ottobre ovvero da una data anteriore per rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti minimi.

La Scuola può non procedere alla proposta di chiamata fornendo adeguata motivazione al Consiglio di Amministrazione.

Titolo II

Chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 e dell'art. 29 comma 8 della legge 240/2010

Art. 9

Chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia

Le Scuole, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, chiedono di attivare procedure volte alle chiamate dirette di professori di prima e seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 commi 5 e 6 e dell'art. 29 comma 8 della legge 240/2010.

Le Scuole deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

I professori di seconda fascia ed i ricercatori già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art.16 della legge 240/2010, possono essere nominati rispettivamente professori di prima e seconda fascia per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010.

L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

La Scuola individua il candidato da sottoporre a valutazione.

La valutazione è effettuata da una commissione istruttoria designata dalla Scuola, nominata dal Rettore e composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in atenei stranieri.

I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale, preferibilmente fra quelli



appartenenti ai settori scientifico disciplinari indicati dal bando, quando specificati.

Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.

Della commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 240/2010 e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ed in particolare dei criteri indicati nel Decreto Ministeriale.

All'esito della valutazione, la commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al consiglio della Scuola.

La Scuola, tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, delibera la proposta di chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative.

Il Rettore con proprio decreto dispone la nomina.

Art. 10

Chiamata diretta di professori di seconda Fascia per ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b)

I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art.24, comma 3 lettera b) della medesima Legge 240/2010 in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010 alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

La valutazione è effettuata da una commissione istruttoria designata dalla Scuola, nominata dal Rettore e composta da tre membri appartenenti al ruolo di professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente in Atenei stranieri.

I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale, preferibilmente fra quelli appartenenti ai settori scientifico disciplinari indicati dal bando, quando specificati.

Eventuali nomine di componenti appartenenti ad altri settori concorsuali dovranno essere motivate.

Della commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 240/2010 e si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.



La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ed in particolare dei criteri indicati nel Decreto Ministeriale.

All'esito della valutazione, la commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al consiglio della Scuola.

La Scuola, tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, delibera la proposta di chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e dei professori di seconda fascia.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative.

Il Rettore con proprio decreto dispone la nomina del professore.

Titolo III

Art. 11

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'art.1, comma 9, legge 230/2005

Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art.1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio della Scuola con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di I fascia e dei professori di I e di II fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

La delibera deve contenere:

- 1) l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
- 2) indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire
- 3) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto su un settore concorsuale con l'indicazione del settore scientifico disciplinare;
- 4) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto 2;
- 5) sede di servizio;
- 6) la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

La proposta della Scuola è approvata dagli organi di governo e inviata al MIUR che rilascia il nulla-osta alla nomina.



La nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Titolo IV

Norme comuni

Art. 12

Posti di ruolo di prima e seconda fascia finanziati tramite convenzioni

Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è emanato il Decreto Rettorale.



Università degli studi della Campania
Vanvitelli



SUN
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore**
Tit. 1/Cl. 3

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012;
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento;
VISTO l'art. 18, 1° comma, dell'anzidetta Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino le procedure pubbliche di chiamata di professori di prima e seconda fascia;
VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014;
VISTO il D.R. n. 134 del 17.02.2015 con cui è stata nominata, fra l'altro, una Commissione Revisione Regolamenti;
VISTA la proposta di modifica ed integrazione elaborata dalla suindicata Commissione Revisione Regolamenti dell'anzidetto "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia";
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico (del. n. 102 del 30.06.2015) ha approvato, previo parere del Consiglio di Amministrazione (del. n. 91 del 30.06.2015), la predetta proposta di modifica ed integrazione del suddetto "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia";
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di sostituire il testo modificato ed integrato del Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

Art. 1) Il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014, è modificato ed integrato come riportato nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2) Il testo modificato ed integrato del regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello del presente Decreto e sostituisce dal medesimo giorno quello emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014.

Caserta, 22 SET 2015

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute negli art. 18 e 24 della Legge 240/2010, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Copertura Finanziaria

1. La copertura finanziaria per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, di cui al presente Regolamento, è assicurata, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, nonché nelle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4 lettera d), e 18, comma 2, della legge 240/2010, con risorse stanziata in bilancio dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 3 - Richieste delle strutture

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nell'ambito della disponibilità e sostenibilità del bilancio di Ateneo, di cui all'art. 2, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professori prima e seconda fascia, nell'ambito delle aree e dei settori scientifico-disciplinari afferenti.

2. La richiesta del Dipartimento è approvata dal Consiglio dello stesso nella composizione limitata ai professori di prima fascia, se riferita a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, se riferita a posti di professori di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Nella proposta, debitamente motivata sulla base delle esigenze didattico-scientifiche, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura:

- 1) chiamata in seguito a procedura selettiva indetta ai sensi del 1° comma dell' art. 18 della legge 240/2010;
- 2) chiamata in seguito a valutazione prevista dal 5° e 6° comma dell'art. 24 della Legge 240/2010 (tenure track);
- 3) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dal 9° comma dall'art. 1 della Legge 230/2005 come integrato dal comma 7 dell'art. 29 della Legge 240/2010.

4. La delibera della struttura richiedente deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale ed un eventuale profilo;
- d) la tipologia di impegno didattico-scientifico nonché di quello assistenziale laddove previsto;
- e) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo;
- f) le modalità di copertura finanziaria della proposta, anche attraverso finanziamento da parte di terzi soggetti finanziatori pubblici o privati, mediante la stipula di convenzioni disciplinate da specifico Regolamento di Ateneo.

5. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al punto 1 del comma 3 del presente articolo:

- g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - h) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
 - i) eventuale indicazione circa lo svolgimento di una prova didattica anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.
6. I Dipartimenti di area medica possono richiedere, infine, che il chiamato svolga attività assistenziale.
7. L'attività assistenziale di un docente afferente ad un Dipartimento dell'area medica è inscindibile da quella didattico-scientifica.
8. Nell'ipotesi in cui l'attività assistenziale del docente chiamato non sia stata già prevista da accordi fra la SUN e l'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U. SUN) o altre strutture sanitarie, è necessario che le predette strutture sanitarie si impegnino successivamente, con formale delibera, alla copertura finanziaria degli emolumenti relativi allo svolgimento della suindicata attività assistenziale.

Titolo II - Copertura mediante procedura selettiva indetta ai sensi del 1° comma dell'art. 18 della Legge 240/2010

Art. 4 - Procedura di selezione

1. Dopo il parere obbligatorio del Senato Accademico e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della richiesta del Dipartimento (ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, co. 1 lett. e) e dell'art. 2, co. 1 lett. h) della Legge 240/2010) il bando di indizione della selezione viene emanato con Decreto del Rettore, a cura del competente Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della SUN, e successivamente pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul portale dell'Unione Europea ed il relativo avviso viene pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
- 1) il numero dei posti messi a bando;
 - 2) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - 4) la sede di servizio;
 - 5) il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - 6) la tipologia di impegno didattico-scientifico ed assistenziale ove previsto;
 - 7) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
 - 8) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 5;
 - 9) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 10) i diritti e i doveri del docente;
 - 11) la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - 12) i criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - 13) lo svolgimento di una prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali ricercatore, anche a tempo determinato, e professore di seconda fascia e di prima fascia;
 - 14) eventuale svolgimento di una prova didattica anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210 del 3 luglio 1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali.

2. Alla selezione di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro che, nel rispetto della normativa vigente, abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione di selezione

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore ed è composta da:

- tre professori di prima fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia;
- due professori di prima fascia ed uno di seconda fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia.

2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale indicato nel bando e non devono aver fatto parte delle Commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che hanno abilitato uno dei candidati.

3. I componenti della Commissione devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, come accertato dal Dipartimento richiedente, e devono essere in maggioranza esterni all'Ateneo.

4. Il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, designa uno dei componenti della Commissione ed indica una lista di sei nomi, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero due liste di tre nomi ciascuna, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia, da cui saranno sorteggiati gli altri membri della Commissione.

5. Nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento individua un supplente del membro designato.

6. Il sorteggio di cui al comma 4 del presente articolo è effettuato a cura dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli nel rispetto dei principi di trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa. Nel caso di settori con un numero ridotto di docenti inferiore a quello richiesto il sorteggio verrà effettuato fra gli stessi purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Il sorteggio individua oltre ai componenti effettivi anche un componente supplente, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero un componente supplente tra i professori di prima fascia ed uno tra quelli di seconda fascia, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia.

8. Con il predetto Decreto Rettorale di nomina, che deve essere pubblicizzato sul sito web di Ateneo, si potrà procedere alla nomina eventuale di un esperto nella lingua straniera, indicata nel bando, individuabile fra i collaboratori-esperti linguistici di lingua madre in servizio presso la SUN o presso altri Atenei italiani.

9. Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

10. La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

11. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

12. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

13. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione giudicatrice procede nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, a definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, e dell'attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico, ed assistenziale, ove previsto, nonché della prova didattica.

2. La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione^{d03}

- c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
3. Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. La Commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificatamente:
- a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - f) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell'ambito della didattica di interesse nazionale;
 - g) la prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari di ricercatore e professore di seconda fascia ed, eventualmente, se richiesto dal Dipartimento ed indicato nel bando, anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.
5. I candidati, che dovranno sostenere la prova didattica, saranno convocati non meno di 10 giorni prima dello svolgimento della prova stessa. L'argomento della prova didattica sarà quello sorteggiato fra i tre temi predisposti dalla Commissione giudicatrice e si svolgerà 24 ore dopo il suindicato sorteggio.
6. I suddetti criteri sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
7. Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, ed assistenziale, ove prevista, e della prova didattica eventualmente sostenuta, la Commissione indica, previa comparazione tra i candidati, anche a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, ed assistenziali, ove previste, per le quali è stato bandito il posto.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina, con esclusione del mese di agosto. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti concorsuali

1. Il Rettore accerta con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati.
2. Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
3. I verbali della Commissione e il Decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
4. Il provvedimento di approvazione degli atti e i verbali redatti vengono trasmessi alla Struttura che ha richiesto l'emanazione del bando.

Art. 10 - Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Il Consiglio del Dipartimento - entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo provvedimento di approvazione - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio del Dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non motivi in maniera adeguata la delibera di non chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. È fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.
4. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto dispone la nomina in ruolo del candidato prescelto.

Titolo III - Chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia in seguito a procedura valutativa ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010

Art. 11- Ambito di applicazione

1. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico - in considerazione delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale secondo quanto previsto dall'art. 2 - della proposta di chiamata di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Consiglio del Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione sulla base delle comunicazioni pervenute da parte dei ricercatori a tempo determinato di tipologia b) afferenti al Dipartimento stesso relative al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
2. La valutazione di cui al presente titolo deve svolgersi durante il terzo anno di contratto del predetto ricercatore.
3. Può essere valutato esclusivamente il titolare del predetto contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 12 - Commissione valutativa

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore su indicazione del Dipartimento richiedente ed è composta da tre professori di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale indicato nel bando e non devono aver fatto parte delle Commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che hanno abilitato il candidato.
3. I componenti della Commissione devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, come accertato dal Dipartimento richiedente, e devono essere in maggioranza esterni all'Ateneo.
4. Il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, designa i componenti della Commissione da indicare al Rettore.
5. Il provvedimento di nomina è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.
6. Gli atti redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito web della SUN.
7. I componenti esterni possono fruire esclusivamente di rimborso.
8. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dai commi da 10 a 13 dell'art. 6 del presente Regolamento.
9. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina con esclusione del mese di agosto.

Art. 13 - Oggetto della valutazione

1. In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 344 del 4 agosto 2011, la valutazione di cui al predetto art. 10 riguarda:
 - l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
 - l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, ha avuto accesso al contratto.

Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti

1. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si tiene conto di:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, ¹⁰⁵

- corsi/moduli tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Art. 15 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della ricerca scientifica si tiene conto di:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.
2. Sono valutate, inoltre, le pubblicazioni, i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. Sono considerate la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 del presente articolo è svolta, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale di citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (Hirsh o simili).
5. La Commissione valuta specificatamente, infine, la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
6. Si tiene conto, infine, per i ricercatori senior chiamati direttamente - ai sensi dell' art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, e successive modificazioni, e dell'art. 29, comma 1, della Legge 240/2010 in quanto vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR o dall'Unione Europea, identificati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - dell'esito della prima valutazione favorevole prevista dai predetti programmi di alta qualificazione.

Art. 16 - Nomina nel ruolo dei professori di seconda fascia

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio del Dipartimento propone, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la chiamata del candidato.
2. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il titolare del contratto di cui all'art. 11 del presente Regolamento, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia, secondo le disposizioni di legge.

Titolo IV - Chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia in seguito a procedura valutativa ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010

Art. 17 - Ambito di applicazione

1. In via transitoria e fino al 31.12.2017, nei limiti massimi della metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, potranno essere attivate, previa deliberazione degli organi di governo, procedure valutative rispettivamente per i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento richiedente ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge 240/2010.
2. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico - in considerazione delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale, secondo quanto previsto dall'art. 2 - della proposta di chiamata di cui al comma 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Consiglio del Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.

Art. 18 - Commissione valutativa

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore su indicazione del Dipartimento richiedente ed è composta da:
 - tre professori di prima fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia;
 - tre professori di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
2. I requisiti per la partecipazione alla Commissione, le modalità di designazione e quelle di funzionamento della stessa sono disciplinati dai commi da 2 a 9 dell'art. 12.

Art. 19 - Oggetto della valutazione

1. La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
 - a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
 - b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
2. Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
3. La Commissione, inoltre, può anche considerare il possesso dei requisiti indicati nel bando di selezione per le abilitazioni scientifiche nazionali riferito al settore concorsuale ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
4. La Commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificatamente:
 - a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - f) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell'ambito della didattica di interesse nazionale.

Art. 20 - Nomina nel ruolo dei professori di prima o seconda fascia

1. In caso di esito positivo della procedura valutativa, il Consiglio del Dipartimento propone la chiamata del candidato.
2. La delibera di proposta del Consiglio del Dipartimento, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il docente chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, secondo le disposizioni di legge.

Titolo V - Chiamata diretta

Art. 21 - Chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia

1. La Seconda Università degli Studi di Napoli può procedere alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante la chiamata diretta di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione - identificati sia dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

Art. 22 - Chiamata diretta di studiosi di chiara fama nel ruolo dei professori di prima fascia

1. La Seconda Università degli Studi di Napoli può procedere alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 23 - Modalità di svolgimento della chiamata diretta

1. Al fine di procedere alle chiamate di cui agli art. 21 e 22 del presente Regolamento, la Seconda Università degli Studi di Napoli formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 24 - Decorrenza nomina nel ruolo

1. Le nomine in ruolo conseguenti alle procedure disciplinate dal presente Regolamento decorrono di norma dal 1° novembre successivo alla chiamata o da data diversa in caso di specifiche esigenze delle strutture chiamanti.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile dei procedimenti finalizzati alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia disciplinati dal presente Regolamento è il responsabile dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore di questo Ateneo.



Università degli studi di Cassino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area 1 – Risorse umane - Settore Personale Docente
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. 481

IL RETTORE

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare gli artt. 18 e 24, in materia di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
- Visto l’art. 49 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, che ha disposto le seguenti modifiche all’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, relativo alla “chiamata dei professori”:
- l’art. 18 comma 1 lett. a) della Legge 240 è stato modificato nel senso di prevedere la pubblicità del procedimento di chiamata anche sulla Gazzetta Ufficiale;
 - l’art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 240 è stato modificato nel senso che sono ammessi alla procedura non solo coloro che hanno conseguito l’abilitazione nel settore concorsuale, oggetto della selezione, ma anche coloro che hanno conseguito l’abilitazione in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore, di cui fa parte il settore concorsuale, oggetto del procedimento di chiamata;
 - l’art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 240 è stato modificato anche nella parte in cui tratta dell’ammissione al procedimento di chiamata dei professori già in servizio, eliminando l’inciso “alla data di entrata in vigore della presente legge”;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, già Università degli Studi di Cassino, emanato - ai sensi della legge 240/2010 - con D.R. n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 2012, ed in particolare l’art. IV.2 punto 8, il quale dispone che il regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori “è adottato dall’Ateneo, su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.”;
- Visto il Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 160 del 30 marzo 2012, così come modificato con decreto rettorale n. 288 del 13 maggio 2014;
- Ravvisata la necessità di procedere all’adeguamento del suindicato regolamento di ateneo alle innovazioni dell’art. 18 introdotte dall’art. 49 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;
- Visti la delibera del Senato Accademico del 21 giugno 2016 di approvazione delle modifiche al suddetto regolamento, sentiti i dipartimenti, nonché il successivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espressosi in data 22 giugno 2016

DECRETA

Articolo 1

Sono approvate le modifiche al Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 160 del 30 marzo 2012 e modificato con decreto rettorale n. 288 del 13 maggio 2014.

Articolo 2

Il nuovo testo del Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, composto da n. 16 articoli contenuti in n. 6 pagine, è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicizzato sul sito web dell’Ateneo, alla pagina “Norme e Regolamenti”, entra in vigore dalla data di emanazione.

Cassino, **1 LUG. 2016**

IL RETTORE
prof. Giovanni BETTA

GS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

ALLEGATO AL D.R. n. 481

del 1 LUG. 2016

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Titolo I
Disposizioni generali**

**Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La chiamata dei professori di prima e seconda fascia avviene secondo quattro distinte procedure:
 - a) chiamata all'esito di procedura comparativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'indicazione di eventuale riserva di cui al comma 4 del citato articolo 18;
 - b) chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia, all'esito di procedura valutativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di titolari di contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 24, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura valutativa attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima legge;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama di studiosi stranieri o italiani, impegnati all'estero, e di studiosi di chiara fama secondo modalità e procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, come integrato dall'art. 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le chiamate sono effettuate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'Art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Articolo 2
Attivazione delle procedure di chiamata**

1. Ciascun Dipartimento, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per procedure di chiamata di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per procedure di chiamata di seconda fascia, può richiedere l'attivazione di procedure di chiamata per posti di professore di prima e di seconda fascia.
2. La proposta del Dipartimento dovrà indicare le modalità di chiamata tra quelle previste nel precedente art. 1 comma 2, nonché le relative motivazioni.
3. La delibera del Dipartimento deve inoltre specificare:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e di terza missione);
 - e) la sede di servizio;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 5;
 - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2;
 - i) eventuale indicazione che le pubblicazioni potranno essere trasmesse per via telematica.
4. Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la delibera dovrà, altresì, contenere le indicazioni relative:
 - a) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
 5. Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) o c), del presente articolo, la richiesta deve, altresì, contenere le indicazioni relative agli standard qualitativi di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli eventuali, ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto da coprire.

112

Titolo II

Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 3 Procedura comparativa

1. Successivamente all'approvazione dei competenti Organi Accademici, la procedura comparativa è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nel sito web di Ateneo e sui siti web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale è stato richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale è stato richiesto il posto, nonché il macrosettore in cui è ricompreso;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;
 - e) la struttura che ha richiesto la copertura del posto presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e di terza missione);
 - g) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - h) i requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione dei candidati ai quali la Commissione esaminatrice dovrà necessariamente attenersi;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) la sede di servizio;
 - o) eventuale indicazione che le pubblicazioni potranno essere trasmesse per via telematica;
 - p) l'indicazione dei diritti e doveri del docente.

Articolo 4

Candidati ammissibili alle procedure di valutazione comparativa

1. Alle procedure di valutazione comparativa possono partecipare:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

- a) gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero funzioni superiori purché gli stessi studiosi non ne siano già titolari;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione¹¹³ alle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando della procedura di valutazione comparativa.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa il candidato deve allegare la seguente documentazione:
 - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
 - c) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
 - d) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;
 - e) il certificato di servizio, nel caso in cui già presta servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - f) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, ed è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della stessa.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o al settore scientifico disciplinare, se espressamente indicato nel bando. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore o al settore concorsuale relativo.
Viene inoltre designato un membro supplente che subentra in caso di rinuncia o riconsiliazione di un membro della commissione.
3. Due componenti della Commissione ed un membro supplente sono sorteggiati dall'Ufficio competente all'interno di una terna proposta dal Consiglio di Dipartimento. I componenti sorteggiabili devono essere esterni all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e devono essere individuati o tra professori di prima fascia di comprovato riconoscimento internazionale di Atenei distinti o tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università di un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

altro Paese OCSE, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. I docenti inseriti nella terna devono appartenere alle "Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data di pubblicazione delle stesse. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.

4. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
6. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Delle Commissioni esaminatrici non possono fare parte i professori che siano stati valutati negativamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
8. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più membri della Commissione da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettoriale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

114

Articolo 7

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curriculum" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte e dei risultati della prova didattica, ove ritenuta utile dalla Commissione o prevista dal bando.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione tenuto conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ed indicati nel bando (art. 3, comma 2, lettera I).

Articolo 8

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettoriale con il quale la stessa Commissione viene nominata.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
3. Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione dei lavori, il Rettore, con proprio Decreto, dichiarerà decaduta la Commissione e provvederà a nominarne una altra, in sostituzione della precedente.
4. Nel caso in cui il Rettore dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento della procedura, rimette, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando alla stessa un termine per procedere alla loro eliminazione.
5. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
6. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 9

Chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

3. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto non procede alla chiamata di alcuno degli idonei, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
4. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Titolo III

Chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5

1. Nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 6. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
Alla procedura è data pubblicità sul sito web di Ateneo.
2. Al termine della procedura, se il candidato ha superato con esito positivo la valutazione della Commissione il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La procedura di cui al presente articolo deve in ogni caso concludersi prima del termine di scadenza del contratto di tipologia b) di cui è titolare il soggetto valutato.

Art. 11

Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6

1. Successivamente all'approvazione dei competenti Organi Accademici, la procedura comparativa è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato nel sito web di Ateneo.
2. Il bando riporta i medesimi contenuti indicati all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
3. Alle procedure possono partecipare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e fino al trentuno dicembre del sesto anno successivo, rispettivamente i professori di seconda fascia o i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. La valutazione viene effettuata da apposita Commissione esaminatrice la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dall'articolo 6 del presente Regolamento.

**Articolo 12
Valutazione**

1. La valutazione viene effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice e definiti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Articolo 13
Chiamata del candidato**

1. Le modalità di chiamata sono le medesime disciplinate dall'art.9 del presente regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

TITOLO IV

Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 14

Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura per posti di I e II fascia di cui all'art. 1 comma 1 lettera d del presente regolamento può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:
 - a) stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La copertura di posti di I fascia può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. I Consigli di Dipartimento ¹⁶propongono le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori di I fascia afferenti al Dipartimento.
5. Le proposte di chiamata diretta o per chiara fama devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Articolo 15

Disposizioni varie

1. Ai fini della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, la idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i. limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono comunque essere destinatari di chiamate sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge. Le competenze per dette chiamate sono attribuite ai Dipartimenti.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative e a quelle statutarie e regolamentari vigenti in materia.



Università degli studi di Catania



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)

Titolo I. Norme generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010.
2. Il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata mediante procedura ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b) chiamata di professori di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile (ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b), ai sensi dell'art. 24, comma 5;
 - c) chiamata di professori di prima o di seconda fascia mediante procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Catania.

Art. 2

Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascuna struttura didattica, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al Consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e di seconda fascia. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine ai posti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
2. La delibera del consiglio della struttura didattica deve contenere:
 - a) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1;
 - b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
 - c) il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività di didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda ospedaliero-universitaria o di altra azienda sanitaria interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima o di seconda fascia, indicando al contempo la struttura e le tipologie di esperienze professionali richieste.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la delibera dovrà inoltre riportare:

- l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 e comunque non inferiore a dodici;
- l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo II. Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure

Art. 3

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Art. 4

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca;
 - d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale.
1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Ferma restando la possibilità di definire un numero massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione per le procedure di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
2. La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) impact factor totale;
 - 4) impact factor medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

Art. 5

Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con il settore concorsuale, laddove non sia specificato un settore scientifico-disciplinare. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Titolo III. Svolgimento delle procedure

Art. 6

Applicabilità

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le procedure di chiamata previste nel presente regolamento.

Art. 7

Commissioni

1. La commissione è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo, e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. La commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso, all'atto della nomina, della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università di Catania e in servizio presso altri atenei italiani. Il terzo componente, interno o esterno all'Ateneo di Catania, viene indicato dalla struttura didattica. I componenti delle commissioni devono appartenere ad atenei diversi tra loro e devono essere individuati tra i docenti inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
3. I professori esterni all'Università di Catania sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, nell'ambito di una lista contenente un numero triplo di docenti esterni individuati dalla struttura didattica tra coloro che siano in possesso della qualificazione di cui al comma 2.
4. Nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'art. 18 della legge 240/2010 è possibile prevedere che uno dei componenti esterni sia uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un paese OCSE, con estrazione del nominativo da una rosa di tre docenti inseriti nelle liste dei commissari OCSE per l'abilitazione scientifica nazionale.
5. Non possono far parte delle commissioni i docenti componenti di commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che abbiano abilitato uno dei candidati. I commissari che si trovassero in tale situazione di incompatibilità saranno sostituiti, con atto del rettore, con commissari individuati secondo le modalità previste nei precedenti commi.
6. La commissione individua tra i suoi membri un presidente ed un segretario verbalizzante.

7. La commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore.

Art. 8 **Termine del procedimento**

1. Le commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24, comma 5, la commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, comma 6, per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Per le procedure di cui all'art. 24, comma 5, il rettore può prorogare il termine di conclusione della procedura per non più di trenta giorni e per una sola volta. Decorsi tali termini, il rettore avvia la procedura per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.
3. Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
4. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla commissione. Il rettore, accertata da parte degli uffici la regolarità formale degli atti, dichiara il nominativo individuato dalla commissione. Tale atto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Art. 9 **Chiamata del candidato selezionato**

1. All'esito delle procedure, il Consiglio della struttura didattica indicata nel bando, entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 4, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio della struttura didattica a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 la struttura didattica non adotti alcuna delibera di proposta, la stessa non potrà richiedere, nei due anni successivi alla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 4, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.
4. Il decreto di immissione nel ruolo dell'Ateneo è sottoscritto dal rettore e dal direttore generale.
5. Il candidato immesso in ruolo è incardinato nella struttura didattica che ha formulato la proposta di chiamata per un periodo non inferiore a tre anni.

Titolo IV. Copertura mediante procedura di selezione (art. 18, comma 1, legge 240/2010)

Art. 10 Procedure di selezione

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato con decreto del rettore e pubblicato nel sito di Ateneo e in quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero di posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - d) la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - e) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso in G.U.R.I.;
 - f) informazioni dettagliate sui diritti e sui doveri e sulle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - g) il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art.18, comma 1, lett. b), legge 240/2010 e ai sensi del successivo art. 11;
 - i) l'indicazione degli standard di valutazione di cui al titolo II del presente regolamento;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) l'eventuale indicazione della lingua straniera per l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - l) le modalità di svolgimento della prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, ovvero per professore di prima fascia, ove previsto, ai sensi del successivo art. 12, comma 3;
 - m) nel caso di candidati per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività.

Art. 11 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

- c) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia e nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macro-settore per i quali viene bandita la selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale.
2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede l'attivazione della procedura, o con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La commissione, che opera secondo quanto previsto nel titolo III del presente regolamento, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto; ciò, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e, per le discipline per le quali è prevista attività assistenziale, dell'esperienza professionale posseduta.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.
3. Per le selezioni relative a posti di professore di seconda fascia, nonché nei casi di selezione relativa a posti di professore di prima fascia qualora i candidati non ricoprano già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all'OCSE, o qualora non abbiano ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998, è prevista una prova didattica. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione.
4. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

Titolo V. Copertura mediante procedura valutativa (art. 24, comma 5, legge 240/2010)

Art. 13

Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Ai fini della chiamata di professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, la struttura didattica chiede, nel terzo anno di contratto, al Consiglio di amministrazione l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso.
2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tale richiesta, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine alla stessa e all'apposito avviso contenente l'indicazione del nominativo del destinatario della procedura e della struttura didattica presso cui lo stesso verrà incardinato. L'avviso verrà emanato con decreto rettorale pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

3. La procedura valutativa è effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.

Titolo VI. Copertura mediante procedura selettiva (art. 24, comma 6, legge 240/2010)

Art. 14

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui vi sia in Ateneo più di un potenziale candidato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale richiesto, si avvierà la presente procedura, mediante la pubblicazione nel sito web di Ateneo di un avviso, emanato con decreto rettorale, nel quale sono riportati:
 - a) il numero di posti richiesti;
 - b) l'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - c) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - d) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, a cui deve essere allegato il curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato, contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte.
 - e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
 - f) l'eventuale indicazione della lingua straniera per l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo di Catania abilitati per la seconda fascia o per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede l'attivazione della procedura, o con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui vi sia in Ateneo solo un potenziale candidato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale richiesto, ovvero qualora presenti istanza di partecipazione alla procedura un solo candidato, la valutazione è effettuata con la procedura di cui al titolo V del presente regolamento.
5. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.
6. Qualora partecipi alla procedura più di un candidato, è previsto lo svolgimento di una prova didattica per le selezioni relative a posti di professore di seconda fascia, nonché nei casi di selezione relativa a posti di professore di prima fascia qualora i candidati non ricoprano già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all'OCSE, o qualora non abbiano ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione.¹²⁴

7. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

Art. 15
Norma transitoria

Per struttura didattica è da intendersi il dipartimento di cui all'art. 14 dello Statuto o un'eventuale struttura didattica speciale di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 16
Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.



Università degli studi di Catanzaro

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.

Art. 1 - Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Richieste dei Dipartimenti

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse a esso assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza.

2. La richiesta di attivazione della procedura di chiamata è approvata dal Dipartimento con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima fascia e, dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia.

3. Nella richiesta del Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura dei posti:

- a) chiamata all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) o comma 4;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6;
- c) chiamata di idonei per i ruoli di Professore Associato e Ordinario ai sensi dell'art. 29 comma 4.

4. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi del precedente comma 3, deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c);
- c) la sede di servizio;
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e) un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari;
- f) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto f);
- h) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al successivo art. 9, nel caso di proposta di chiamata ai sensi precedente comma 3, lettera b) del presente articolo;
- i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- j) per le chiamate di cui al comma 3, lettere a) e b) il Dipartimento può stabilire il numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12;
- k) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

5. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi

dell'art.8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della suddetta legge.

Titolo I: Chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge n. 240/2010

Art. 3 - Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di chiamata dei Dipartimenti di cui al precedente art. 2, la procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato sui siti dell'Ateneo, del MIUR e dell'UE. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari, ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;
- g) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto g);
- i) il trattamento economico e previdenziale previsto al comma 5 dell'art. 2;
- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- k) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo art. 6, punto 2;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'indicazione della lingua straniera per la quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a. fermo restando quanto previsto dall'art.29, comma 8, della Legge n. 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza;
 - c. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Commissione di valutazione.

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva.

In ogni caso, il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, di cui almeno uno deve essere esterno all'Università Magna Graecia di Catanzaro. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo di Catanzaro devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, al Macrosettore di riferimento della procedura stessa. Il/i componente/i della Commissione in servizio presso altri Atenei, devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni.

1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell'attività didattica, mediante criteri da essa stabiliti di cui al punto 2 del presente articolo.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri determinati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere a) e d) della Legge n. 240/2010, nella riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.

La Commissione ha a disposizione un numero massimo di 100 punti. La Commissione deve ripartire il punteggio tra attività didattica, scientifica, curriculum e prova orale. La Commissione dovrà inoltre tenere conto della coerenza dell'attività didattica e scientifica del candidato, inclusa quella assistenziale ove prevista, con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 3.

3. la procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

a) Valutazione dell'attività didattica, scientifica ed assistenziale ove presente, del curriculum e coerenza degli stessi con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 3;

b) I candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 sono ammessi a sostenere una prova orale, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle

tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla prova didattica la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. Contestualmente alla prova didattica il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera;

4. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando.

Art. 7 - Termine del procedimento.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Art. 8 - Chiamata del candidato.

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data di certificazione della regolarità degli atti da parte del responsabile del procedimento, propone al Rettore la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.
2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi diritto per la chiamata di professori di I fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto, per la chiamata dei professori di II fascia.
3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.

Titolo II: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura.

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di chiamata dei Dipartimenti di cui al precedente art. 2, la procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato o professori

di II fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 Legge n. 240/2010 nel settore oggetto della procedura.
Il bando sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore su proposta non vincolante del Dipartimento che ha effettuato la chiamata, composta da tre professori di prima fascia, di cui almeno uno deve essere esterno all'Università Magna Graecia di Catanzaro. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo di Catanzaro devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, al Macrosettore di riferimento della procedura stessa. Il/i componente/i della Commissione in servizio presso altri Atenei, devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

7. La Commissione ha a disposizione un numero massimo di 100 punti. La Commissione deve ripartire il punteggio tra attività didattica, scientifica e prova orale.

La valutazione avviene sulla base dei criteri determinati dalla Commissione nella seduta preliminare e resi pubblici sul sito di Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi stabiliti a livello internazionale di seguito indicati, identificati nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dai candidati.

Alla prova orale, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando, la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. Contestualmente alla prova didattica il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera.

10 Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

a) numero dei moduli/corsi di insegnamento tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di corsi di specializzazione.

La Commissione potrà eventualmente avvalersi anche, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti.

11. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
- e) pubblicazioni scientifiche

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prenderà in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- e1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- e3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e5) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;

La Commissione potrà eventualmente anche avvalersi di combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 comma 4, del D.M. n. 344 del 04.08.2001, la Commissione dovrà tener conto nella valutazione dell'attività scientifica delle specifiche indicazioni contenute nelle proposte di chiamata del Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 4 lettere f) e g) del presente regolamento.

Art. 12 Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 30 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
7. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando.
8. La chiamata del/i candidato/i selezionato/i è quella prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

Titolo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 - Incompatibilità

Alle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 14 - Chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della L. 240/2010 degli idonei di cui alla L. 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm.ii.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e ss.mm.ii., possono essere destinatari di chiamata limitatamente al periodo di durata di tale idoneità,

2. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, nell'ambito del contingente ordinario dei punti organico può procedere alla chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 29 comma 4, L. n. 240/2010.

3. La richiesta di chiamata di uno dei due idonei è approvata dal Dipartimento di interesse, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia.

4. Il Consiglio di Amministrazione può approvare la chiamata del Dipartimento e contestualmente ne definisce il trattamento economico ai sensi dell'art. 8 della L. 240/2010.

Art. 15 - Entrata in vigore e rinvio

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e, altresì, sul sito web dell'Ateneo.

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Università degli studi Cattaneo

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24

PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per “**Università**”, l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b. per “**Reclutamento**”, le modalità di reclutamento, mediante chiamata dei Professori, attraverso procedure di valutazione di candidature esterne, disciplinate nel presente regolamento;
- c. per “**Promozione**”, le modalità di promozione, mediante chiamata dei Professori, attraverso procedure di valutazione di candidature interne, disciplinate nel presente regolamento;
- d. per “**Professori**” il personale docente di ruolo di I fascia (Professori Ordinari) e di II fascia (Professori Associati).

RECLUTAMENTO

Articolo 2 – Attivazione della procedura

2.1 Il Consiglio Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, può richiedere, come previsto dallo Statuto, al Consiglio di Amministrazione l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di ruolo di Professore Ordinario ovvero di Professore Associato, distinti per Settore Concorsuale da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.

2.2 Il reclutamento sarà attivato esclusivamente secondo le seguenti modalità.

L'avviso di vacanza deve indicare:

- a) la qualifica (professore Ordinario e/o Professore Associato);
- b) la durata: a tempo indeterminato;

- c) la decorrenza: di norma il 1° novembre ovvero il 1° marzo di ogni anno accademico;
- d) il Settore Concorsuale e il profilo richiesto anche esplicitandolo mediante Settore Scientifico - Disciplinare;
- e) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per il posto vacante.

L'avviso infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

2.3 L'avviso di vacanza deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti vacanti da Professore di I e II fascia,

- 1) studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della selezione;
- 2) studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente ai periodi di durata della stessa ai sensi della normativa vigente;
- 3) professori rispettivamente di I e di II fascia già in servizio;
- 4) studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come riconosciute dall'apposito regolamento ministeriale.

3.2 Non possono partecipare alle procedure di selezione, il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le candidature alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza. Farà fede la data del timbro postale.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso di vacanza sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito WEB dell'Università e su quelli del Ministero e della UE.

4.2 Alle domande dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando.

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1 Per effettuare la selezione, l'Università si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, sentito il Consiglio Accademico. Il Rettore ne indica anche il Presidente.

137

5.2 I candidati, le cui domande saranno ritenute meritevoli di approfondimento, saranno invitati successivamente a presentarsi in Università per svolgere un colloquio ed eventualmente tenere un seminario scientifico sui temi

del loro lavoro di ricerca.

5.3 Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando un elenco di idonei da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e successivamente al Consiglio Accademico che formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle necessità dell'Ateneo il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore non procederà alla chiamata.

5.5 Alle proposte di nomina per chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando si applicano le norme previste dal DM 2 maggio 2011, mentre quelle per chiara fama, saranno sottoposte al nulla osta del Ministero, sentito il CUN, ex art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni..

PROMOZIONI

Articolo 6 – Attivazione della procedura

6.1 Il Consiglio Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, può richiedere, come previsto dallo Statuto, al Consiglio di Amministrazione l'avvio di una procedura di promozione, mediante chiamata nel ruolo di Professore Ordinario ovvero di Professore Associato, rispettivamente di professori di II fascia, ovvero di Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6.2 L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente ai periodi di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà stabilire, anche su proposta del Consiglio Accademico, una percentuale massima di posti da destinare a promozioni in relazione al numero di posti messi a bando.

6.4 La procedura di valutazione delle candidature proposte per la promozione è, per quanto applicabile, equivalente a quella disciplinata dall'Università per il reclutamento.

6.5 Al termine dei lavori la Commissione formulerà una valutazione dei partecipanti. da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e successivamente al Consiglio Accademico che formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Accademico potrà anche deliberare di rinunciare a sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata ove ne ravvisi l'opportunità evidenziando i motivi della decisione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 – Norme transitorie

7.1 Ai sensi del 10° comma dell'art. 29 della Legge 240/2010, il previgente Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei Trasferimenti rimane in vigore per i Trasferimenti di cui all'art. 3 della Legge 210/1998 esclusivamente per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato.

Articolo 8 – Efficacia

8.1 Il presente regolamento, previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010 e adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entrerà in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.



Università Cattolica del Sacro Cuore

DECRETO RETTORALE N. 1281

Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto rettorale n. 756 dell'11 dicembre 2013, recante <<Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell'adunanza del 15 settembre 2014;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 21 ottobre 2014,

DECRETA

Articolo unico

Il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato" assume la nuova formulazione di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 21 ottobre 2014

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti

Per copia conforme all'originale.

Milano, 3 novembre 2014

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA, DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, le procedure:

- a) per la chiamata dei professori di ruolo di I fascia e dei professori di ruolo di II fascia;
- b) per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
- c) di mobilità interna nell'ambito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

**Art. 2
(Proposte delle Facoltà)**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 1 del presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano, di norma entro il 28 febbraio, motivate proposte in merito.

**Art. 3
(Incompatibilità)**

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), il codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

CAPO II – CHIAMATE

**Art. 4
(Tipologie di chiamata)**

Le chiamate possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta di professori di I e di II fascia ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

**TITOLO I – CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-
DIDATTICA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Art. 5
(Bando)**

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la valutazione scientifico-didattica è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o II fascia);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) la sede di servizio;
- e) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande;
- f) le modalità di svolgimento della prova didattica che i candidati saranno chiamati a sostenere, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di II fascia, o, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo di professore associato.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- a) la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche e di ricerca richieste, della lingua italiana;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, comunque non inferiore a dodici;
- c) che l'attività di didattica ufficiale già svolta costituisca specifico titolo di valutazione;
- d) una discussione sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- e) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 6
(Requisiti di ammissione)

Sono ammessi al procedimento gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai fini dei procedimenti di chiamata, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di I e di II fascia possono partecipare i professori, rispettivamente di I e di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del procedimento ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è, in pari data, reso pubblico all'albo dell'Ateneo e in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 8
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia, di cui:

- 1) almeno tre inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- 2) almeno tre, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, non incardinati in Università Cattolica.

Nei procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, almeno uno dei membri deve

essere uno studioso, professore di I fascia o di pari livello, di elevato profilo scientifico attivo in Università o centri di ricerca di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 9 (Valutazione dei candidati)

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum*, dell'attività didattica dei candidati ove prevista e, nei casi di cui all'art. 5, secondo comma, lettera f), della prova didattica - nonché le modalità per l'espletamento della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate - attenendosi a quanto specificato dal bando, tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'attività in campo clinico se prevista, relativamente ai settori concorsuali e scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati - comprensiva della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, nei casi di cui all'art. 5, secondo comma, lettera f), della prova didattica - e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste. Per i candidati stranieri verifica la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche e di ricerca richieste, della lingua italiana.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 8.

Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Facoltà procede all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice - ove prevista dal bando e previa definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione, da rendere pubblici secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo - e, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del codice etico dell'Ateneo:

- a) formula la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- b) delibera di non procedere alla chiamata di alcun candidato.

Art. 10

(Approvazione atti e provvedimento di chiamata)

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti, e la chiamata, sono disposte con decreto del Rettore.

Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Consiglio di Facoltà che decide di non formulare alcuna proposta di chiamata, sono notificati a tutti i candidati entro 20 giorni dalla rispettiva adozione.

TITOLO II

CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 11

(Attivazione delle procedure di chiamata diretta)

La procedura di chiamata diretta è attivata su proposta motivata del Consiglio di

Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- b) la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto e, nel caso sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste.

Art. 12

(Chiamata diretta dei professori di I fascia)

Ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di I fascia, il Consiglio di Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale di Ateneo, indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di I fascia.

Art. 13

(Chiamata diretta dei professori di II fascia)

Ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia, il Consiglio di Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale di Ateneo, indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i ricercatori a tempo indeterminato e i titolari di contratto di cui all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di II fascia.

Per i titolari dei contratti di cui all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", la valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto.

Art. 13 bis

(Individuazione e valutazione del candidato)

Il Consiglio di Facoltà sottopone a valutazione il candidato individuato - o, in caso di procedure che prevedono più posti, i candidati individuati - tenuto conto del *curriculum* scientifico-professionale e della congruità dell'attività svolta, eventualmente anche in campo clinico, con quanto indicato dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 11, 2° comma.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello

internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal candidato, eventualmente anche in campo clinico, anche successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Per le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Art. 14 (Provvedimento di chiamata)

In caso di esito positivo della valutazione il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, formula la proposta di chiamata e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore.

TITOLO III CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

Art. 15 (Chiamata)

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo indeterminato mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La motivata proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione dell'Organo direttivo competente che, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è adottata previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ed è trasmessa al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina.

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata.

CAPO III - TRASFERIMENTI

Art. 16

(Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato)

Le Facoltà deliberano le proposte di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, stabilendo il settore concorsuale, l'eventuale settore scientifico-disciplinare e la sede di servizio cui si riferiscono i posti da coprire.

Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle esigenze didattiche e scientifiche, le delibere potranno prevedere la tipologia dell'impegno scientifico e didattico e il profilo professionale richiesti.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici.

Le motivate proposte di trasferimento delle Facoltà sono sottoposte all'approvazione dell'Organo direttivo competente che, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei precedenti commi, emette specifici bandi per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Del bando viene data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo.

Il bando è, in pari data, reso pubblico in via telematica.

ART. 17
(Presentazione delle domande)

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso all'albo dell'Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

ART. 18
(Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti)

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio di Facoltà prende in considerazione ciascun candidato con riferimento a:

- *curriculum* scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposte a valutazione;
- tipologia dell'impegno scientifico e didattico e profilo professionale eventualmente richiesti dal bando.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, il Consiglio di Facoltà si attiene ai seguenti criteri:

- a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
- b) congruenza dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, formula la proposta di trasferimento con delibera motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N). Ove il parere sia negativo il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può discostarsene confermando il passaggio di settore. Il Rettore emana il decreto conseguente, previo nulla osta del Senato Accademico.

La Facoltà può decidere, inoltre, con motivata delibera, di non procedere al trasferimento.

Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 19 (Provvedimento di trasferimento)

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.

Il decreto del Rettore ovvero la deliberazione del Consiglio di Facoltà che decide di non procedere al trasferimento, sono notificati a tutti i candidati entro 20 giorni dalla rispettiva adozione.

CAPO IV - MOBILITÀ INTERNA

Art. 20 (Procedure di mobilità)

Le proposte delle Facoltà, per la copertura di posti per mobilità interna riguardano:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato della Facoltà su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato provenienti da altra Facoltà dell'Ateneo, anche su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del C.U.N. e si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 18, comma 5.

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, nel rispetto del codice etico

dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, i provvedimenti di mobilità sono adottati, previo consenso degli interessati, dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Qualora la mobilità comporti il passaggio ad altra Facoltà dell'Ateneo va richiesto il preventivo parere della Facoltà di inquadramento del professore o del ricercatore a tempo indeterminato.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 (Norme transitorie e finali)

Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

- a) nei bandi di cui agli articoli 5 e 16 del presente regolamento deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare;
- b) i membri delle Commissioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per i quali è previsto l'inquadramento nel settore concorsuale oggetto della valutazione, devono essere inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione o in un settore scientifico-disciplinare affine ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.

L'inquadramento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la chiamata dell'idoneo almeno 45 giorni prima della data d'inquadramento.



Università degli studi D'Annunzio Chieti-Pescara



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

(emanato con D.R. n.142 del 26.2.1013; modificato con D.R. n. 452 del 14.4.2014 e con D.R. n. 1308 del 1.10.2014)

Titolo 1 **Norme generali**

Pag.

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Richieste di posti	2

Titolo 2 **Chiamata all'esito di procedura di selezione,** **ex art. 18, comma 1, L. n. 240 del 2010**

Art. 3 – Procedura di selezione	3
Art. 4 – Commissione di valutazione	4
Art. 5 – Ammissibilità dei candidati	5
Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione	6
Art. 7 – Termine del procedimento	6
Art. 8 – Chiamata del candidato	7

Titolo 3 **Chiamata all'esito di procedura di selezione,** **ex art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240 del 2010**

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione ex art. 24, comma 5	7
Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione ex art. 24, comma 6	8

Titolo 4 **Norma finale**

Art. 11 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento	8
---	---

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia



Titolo 1
Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della L. 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230, in conformità con le Linee Guida e gli Obiettivi di sistema di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 ottobre 2013, n. 827.

Art. 2 - Richieste di posti

1. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui all'art. 1ter, D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 4, lett. d); 18, comma 2 e 24, comma 6, L. n. 240 del 2010, provvede alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nell'Ateneo.

2. La programmazione deve tenere conto delle disposizioni ministeriali relative alla definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione degli Atenei e della necessità di ottimizzare le dimensioni del corpo docente, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'offerta formativa, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi di studio, nonché al fine di potenziare la ricerca scientifica dell'Università ed il suo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

3. Nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni per l'importo di cui all'art. 18, comma 3, L. n. 240 del 2010. Tali soggetti devono corrispondere l'importo pari al costo di almeno un'annualità e presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

5. In relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza, i Dipartimenti formulano le richieste di posti di prima e seconda fascia, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tali richieste sono deliberate dai Dipartimenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di



professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Le delibere di cui al comma 5 devono indicare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e, nel caso in cui si intenda specificare un profilo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), L. n. 240 del 2010, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la sede di servizio;
- d) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico e i diritti e doveri che ne conseguono;
- e) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- f) gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel caso di cui all'art. 24, comma 5, L. n. 240 del 2010.

7. Le delibere dei Dipartimenti specificano, inoltre, la modalità di copertura richiesta, con indicazione delle motivazioni che giustificano la scelta. Le modalità di copertura sono:

- chiamata all'esito della procedura ex art. 18, comma 1, L. n. 240 del 2010;
- chiamata all'esito della procedura ex art. 24, commi 5 o 6, L. n. 240 del 2010;
- chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.

8. Ai fini della procedura di selezione, i Dipartimenti possono indicare:

- un numero massimo di pubblicazioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), L. n. 240 del 2010;
- gli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando;
- le competenze linguistiche correlate alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

9. Nel caso di richiesta di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, lo svolgimento della stessa avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Ateneo.

10. La richiesta di posti viene sottoposta dal Senato Accademico, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri obbligatori dei Dipartimenti ai quali afferiscono professori del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione e di fascia pari o superiore a quella oggetto della richiesta, nonché della(e) Scuola(e) cui appartiene il Dipartimento che ha formulato la richiesta, ove costituita(e).

11. Il Consiglio delibera sentito il Nucleo di Valutazione, a norma dell'art. 27 dello Statuto.

Titolo 2

Chiamata all'esito di procedura di selezione, ex art. 18, comma 1, L. n. 240 del 2010

Art. 3 - Procedura di selezione



1. Per la copertura di posti mediante la procedura di selezione di cui al presente titolo viene emanato un bando da parte del Rettore, da pubblicarsi sul sito dell'Ateneo, nonché sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il numero di posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale e, nel caso in cui si intenda specificare un profilo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), L. n. 240 del 2010, uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) la sede di servizio;
 - e) le specifiche funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore deve svolgere e i diritti e doveri che ne conseguono;
 - f) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - h) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare, in ogni caso non inferiore a dodici, nel rispetto del limite stabilito dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 16, comma 3, lett. b), L. n. 240 del 2010;
 - j) gli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - k) le eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - l) l'eventuale indicazione che la procedura è riservata a soggetti esterni all'università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010.
 - m) il termine e le modalità di presentazione della domanda. Tale termine non sarà, di norma, inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo al predetto bando e, solo in casi di particolare urgenza, potrà essere ridotto a ventuno giorni;
 - n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, l'indicazione che lo svolgimento della stessa avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Ateneo.

Art. 4 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione viene nominata con decreto del Rettore su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente, se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 3 del presente articolo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il



componente interno all'Ateneo può appartenere al macrosettore concorsuale che ricomprende il settore oggetto della selezione qualora nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara non siano in servizio o non siano disponibili professori di prima fascia del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, ovvero in caso di motivata necessità. In mancanza, la totalità dei componenti della Commissione di valutazione è costituita da professori di prima fascia esterni all'Ateneo del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal Miur per la partecipazione a detta Commissione¹. In caso di procedura di selezione per professore di prima fascia, uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE. In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240 del 2010 e i professori componenti delle Commissioni per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

6. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La composizione della Commissione è pubblicata sul sito Internet di Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di riconsiliazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione da parte di candidati.

Art. 5 - Ammissibilità dei candidati

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:

a) studiosi che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16, L. n. 240 del 2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ex D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

¹ Trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240 del 2010 e precisati all'art. 8, commi 2 e 3, D.M. n. 76 del 2012. I requisiti si intendono soddisfatti, in riferimento al richiamato parametro di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) del D.M. n. 76 del 2012, riguardo alle mediane pubblicate sul sito dell'ANVUR alla data della pubblicazione del bando per la procedura di selezione, e ai dieci anni di attività del candidato commissario precedenti la pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per quanto riguarda invece i parametri di cui all'art. 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) del D.M. n. 76 del 2012, il requisito si ritiene soddisfatto con la positiva valutazione espressa dal Dipartimento di appartenenza sull'ultima relazione triennale presentata sull'attività svolta.



- b) studiosi che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della L. n. 210 del 1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, a norma dell'art. 29, comma 8, L. 240 del 2010;
 - c) professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), L. 240 del 2010, ex D. L. n. 5 del 2012;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La valutazione comparativa dei candidati è finalizzata alla individuazione del candidato o dei candidati, in caso di più posti, maggiormente qualificati a svolgere le specifiche funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando ed è effettuata, in relazione al rispettivo stato giuridico ed al posto da ricoprire di prima o di seconda fascia, sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per le quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale con l'Ateneo, dell'esperienza professionale posseduta.
2. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati dal bando e degli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. I criteri adottati sono pubblicati sul sito Internet di Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
4. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati.

Art. 7 - Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su indicazione del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto.
3. Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame.



4. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
3. Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il candidato selezionato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. n. 230 del 2005 e successive modifiche.

Titolo 3

Chiamata all'esito di procedura valutativa, ex art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240 del 2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura di valutazione, ex art. 24, comma 5

1. In conformità a quanto disposto all'art. 24, comma 5, L. n. 240 del 2010 e dell'art. 2 del presente Regolamento, i Dipartimenti indicano nella delibera di cui all'art. 2, comma 5, i candidati da sottoporre a valutazione per la chiamata a professore associato di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240 del 2010, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ex art. 16 L. n. 240 del 2010 e formulano la relativa richiesta, che il Senato Accademico sottopone, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 10, del presente Regolamento.
2. La valutazione del candidato viene effettuata da una Commissione nominata e operante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 5, comma 2 e 6, escluso il comma 5, e 7 del presente Regolamento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'Università può utilizzare per tale modalità di reclutamento le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo nell'ambito della programmazione triennale.



Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di valutazione, ex art. 24, comma 6

1. In conformità a quanto disposto all'art. 24, comma 6, L. n. 240 del 2010 e dell'art. 2 del presente Regolamento, i Dipartimenti possono formulare richieste per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ex art. 16 L. n. 240 del 2010. Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 10, del presente Regolamento.
2. Tale modalità di reclutamento ha carattere transitorio e trova applicazione fino al 31 dicembre 2017, data entro la quale l'Ateneo potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo nell'ambito della programmazione triennale.
3. La valutazione del candidato viene effettuata da una Commissione nominata e operante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Qualora la procedura valutativa sia utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia, i componenti della Commissione sono scelti secondo le modalità previste per la procedura di selezione per professore di seconda fascia, a norma del richiamato art. 4. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 5 e 6, escluso il comma 5, e 7 del presente Regolamento.
4. Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti richiesti nella delibera di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la valutazione comparativa dei candidati stessi, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 5 e la chiamata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, nei limiti di compatibilità.

Titolo 4
Norma finale

Art. 11 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Al Regolamento è data adeguata forma di pubblicità, rendendolo costantemente disponibile su apposita pagina *web* del sito di Ateneo.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Enna “Kore”

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ACCADEMICO E DI RICERCA

Decreto del Presidente dell'Università n. 169 del 22 ottobre 2013 integrato con successivo D.P. n. 3 del 17 gennaio 2014, modificato con deliberazione del Senato accademico del 6 febbraio 2015 e in pari data del Consiglio di amministrazione, integrato con deliberazione del Senato accademico del 27 gennaio 2017 e in pari data del Consiglio di amministrazione

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nella Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito, in breve, "l'Università" o "l'Ateneo") - nel rispetto della Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005, del Codice etico di Ateneo ed ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni (in prosieguo, complessivamente, "la legge 240/2010") - le modalità con le quali l'Università provvede al reclutamento del personale accademico e di ricerca.
2. In particolare il presente Regolamento disciplina:
 1. (a) le chiamate nei ruoli dell'Ateneo dei professori di prima e di seconda fascia, a seguito di procedura valutativa per trasferimento da altri atenei o riservata a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b, della legge 240/2010;
 2. (b) le chiamate dirette, all'esito di procedure valutative, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, a norma dell'art. 24, comma 6 della medesima legge;
 3. (c) il conferimento degli incarichi di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 4. (d) le chiamate dirette, all'esito di procedure valutative, dei ricercatori a tempo determinato senior in servizio nell'Università e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nei ruoli dei professori associati dell'Ateneo, a norma dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
 5. (e) il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 240/2010;
 6. (f) il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010;
 7. (g) ogni altra forma di reclutamento di professori e ricercatori a tempo indeterminato o determinato prevista dalla normativa vigente per le università statali in quanto applicabile alle università non statali, con esclusione dei contratti di insegnamento di diritto privato di cui all'art. 23, comma 2, della legge 240, i quali sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2. Attivazione dei procedimenti

1. Fatti salvi i poteri di iniziativa attribuiti dallo Statuto agli organi di governo dell'Ateneo, l'avvio del procedimento per una delle modalità di reclutamento previste all'art. 1 è di norma proposto dai singoli Consigli di Facoltà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.
2. Sulle proposte dei Consigli di Facoltà esprime parere il Senato accademico. Su ciascuna proposta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta l'opportunità riguardo ai requisiti quantitativi e qualitativi dell'Ateneo e la sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi strategici previsti nel Programma triennale dell'Università.
3. L'istituzione di posti a tempo determinato di professore straordinario viene prevista nell'ambito della realizzazione di specifici programmi di ricerca, sulla base di proposte di convenzione con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. Il soggetto proposto per il conferimento del titolo di professore straordinario a tempo determinato deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1, comma 12, della legge 230/2005. Le proposte di convenzione che includono il curriculum della persona indicata per la copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato sono preventivamente approvate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello Statuto dell'Università, e infine sottoposte alla valutazione di merito del Senato accademico.

Art. 3. Pubblicità dei procedimenti

1. Le procedure valutative per la copertura di posti di professore di ruolo mediante trasferimento o per chiamata, quelle per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato e per il conferimento di assegni di ricerca sono indette, a seguito dei procedimenti previsti all'articolo precedente, con bandi specifici per ciascun posto, emanati dal presidente dell'Università e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e sui portali del MIUR e dell'Unione Europea.

2. I bandi specificano il settore concorsuale, il profilo del posto che sarà individuato facendo riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, i criteri di selezione, nonché altri requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o richiesti dagli organi accademici. I bandi indicano altresì le specifiche funzioni, i diritti, i doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo al posto da coprire, nonché la data di presa di servizio e la sede di servizio.
3. I bandi sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi, ridotti a quindici ove si ravvisi l'urgenza della procedura, ed i termini utili decorrono dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università.

Art. 4. Requisiti di ammissione

1. **Possono essere ammessi alle procedure valutative per la copertura di posti di ruolo per chiamata:**
 1. **(a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di medesime funzioni superiori;**
 2. **(b) coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, a norma di quanto previsto all'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;**
 3. **(c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29 gennaio 2011;**
 4. **(d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato da tabelle di corrispondenza ministeriali e/o sulla base di criteri equivalenti dedotti da atti o da regolamenti presi od emanati dall'ANVUR o da altri enti o istituzioni nazionali o internazionali competenti.**
2. Possono essere ammessi al procedimento di selezione per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 2, lett. b, della legge 240/2010.
3. Possono essere ammessi al procedimento di selezione per il conferimento di assegni di ricerca i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240/2010.
4. Non possono partecipare ai procedimenti oggetto del presente articolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale e i componenti degli Organi di governo, di valutazione e controllo dell'Università.

Art. 5. Commissione unica per il reclutamento

1. È istituita nell'Ateneo la Commissione unica per il reclutamento, nominata dal Presidente dell'Ateneo e composta dal Rettore o dal Pro-Rettore, che la presiede, da due Presidi di Facoltà, e dal Direttore Generale, il quale interviene senza diritto di voto con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La Commissione è integrata di volta in volta da un professore appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa, scelto dal Presidente dell'Università tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all'Università o ad altri atenei italiani o stranieri.
3. Ciascuna procedura deve concludersi entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature che la riguardano. La Commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali sia prevista la presenza dei candidati. Il predetto termine può essere prorogato con provvedimento dell'organo che ha emanato il bando di reclutamento, per una sola volta, per un periodo di novanta giorni. Le procedure non prorogate sono da ritenersi a tutti gli effetti revocate. In tal caso i documenti presentati dai candidati sono restituiti agli stessi a cura e spese dell'Università.

Art. 6. Svolgimento della procedura selettiva

1. Le candidature ai posti e ruoli oggetto del presente Regolamento sono valutate, nel rispetto della vigente normativa, dalla Commissione unica di Ateneo di cui all'articolo 5.
2. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche (il cui numero massimo, ove si ritenga di fissarlo, è eventualmente indicato nei singoli bandi), il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. La Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica. La Commissione valuta, altresì, le competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze dell'università ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
3. Per la copertura di posti di ruolo di professori di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica pubblica.

4. Per il conferimento di assegni per attività di ricerca, la Commissione valuta il curriculum e l'attività didattica dei candidati e può richiedere l'espletamento di un colloquio.
5. Per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato, la Commissione valuta il curriculum e la produzione scientifica dei candidati e prevede una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
6. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto. La Commissione può altresì rendere pubblica una graduatoria.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7. Chiamate dirette ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di programmazione generale, l'Università può, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, valutare il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai fini della chiamata diretta nel ruolo di professore associato.
2. A norma dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di programmazione generale, l'Università può inoltre inquadrare per chiamata diretta, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, a norma dell'art. 24, comma 6 della medesima legge.
3. Le valutazioni sono effettuate dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento nel rispetto degli standard qualitativi individuati con D.M. 4 agosto 2011 n. 344. Alle procedure è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8. Conclusione del procedimento

1. In esito alla procedura di valutazione, la chiamata dei vincitori è disposta dal Presidente dell'Università, il quale accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato sia la proposta che la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e sul sito web ufficiali dell'Ateneo. Sono abrogate le previsioni regolamentari difformi. I regolamenti concernenti materie analoghe sono riformulati in forma unificata a cura del Presidente dell'Università.
2. Le procedure di valutazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono le modalità previste nei relativi bandi.